



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 571

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 10 maggio 2016

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri-Senato), I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 20) *Pag.* 7

Uffici di Presidenza (Riunione n. 21) » 7

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria *Pag.* 8

Uffici di Presidenza (Riunione n. 96) » 20

4^a - Difesa:

Plenaria » 21

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 23

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) » 27

Plenaria (pomeridiana) » 28

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 31

7^a - Istruzione:

Plenaria » 38

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	52
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 252)</i>	»	62
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 253)</i>	»	62
<i>Plenaria</i>	»	63
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	65
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 128)</i>	»	69
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	70
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	84

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	88
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	90
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	92

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	93
Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Plenaria</i>	»	95

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 10 maggio 2016

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
CICCHITTO

indi della Vice Presidente della I Commissione della Camera
AGOSTINI

indi del Presidente della I Commissione della Camera
MAZZIOTTI DI CELSO

Intervengono il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Giampaolo Cantini, e la Direttrice dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Laura Frigenti.

La seduta inizia alle ore 10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Giampaolo Cantini, e della Direttrice dell'Agencia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Laura Frigenti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Atto del Governo n. 289)

Il presidente CICCHITTO introduce l'audizione del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'ambasciatore CANTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni le deputate QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) e SPADONI (M5S) e la senatrice BERTOROTTA (M5S).

L'ambasciatore CANTINI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni ed integrazioni.

Il presidente CICCHITTO ringrazia l'ambasciatore Cantini per l'esauriente relazione svolta.

La presidente Laura AGOSTINI introduce quindi l'audizione della Direttrice dell'Agencia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

La dottoressa Laura FRIGENTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni le deputate QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) e SPADONI (M5S).

La dottoressa Laura FRIGENTI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni ed integrazioni.

Il presidente MAZZIOTTI DI CELSO ringrazia la dottoressa Laura Frigenti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 11,15.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 10 maggio 2016

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
MARINELLO

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,05

*AUDIZIONE INFORMALE DEL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA, NELL'AMBITO DELL'ESAME
DEI DISEGNI DI LEGGE 123-2215 (RIMOZIONE E RICICLAGGIO RELITTI NAVALI
E NAVI ABBANDONATE)*

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,25

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DI ASSOPORTI, NELL'AMBITO
DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE 123-2215 (RIMOZIONE E RICICLAGGIO
RELITTI NAVALI E NAVI ABBANDONATE)*

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 10 maggio 2016

Plenaria

295^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (n. COM (2016) 106 definitivo)

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (n. COM (2016) 107 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, con esiti distinti. Approvazione delle risoluzioni: *Doc. XVIII*, n. 127 per l'atto comunitario n. COM (2016) 106 definitivo e *Doc. XVIII*, n. 128 per l'atto comunitario n. COM (2016) 107 definitivo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) avverte che si procederà disgiuntamente alla discussione e alla votazione degli schemi di risoluzione relativi agli atti comunitari in titolo.

In ordine all'atto comunitario n. COM (2016) 106 definitivo, il senatore LO GIUDICE (*PD*), in sostituzione del relatore Albertini assente, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, il quale esprime una valutazione positiva sull'atto comunitario in esame.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), pur esprimendosi a favore della risoluzione testé illustrata, osserva che questa non richiama la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 della proposta di regolamento del Consiglio in esame, che lascia impregiudicata la competenza della autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi. Inoltre egli osserva che la proposta di atto comunitario in esame deroga alla regola principale per la definizione del foro competente che, come è noto, nell'ordinamento, è quella della residenza del convenuto.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) mette in votazione lo schema di risoluzione sul provvedimento in titolo.

Previa verifica del prescritto numero legale, e dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha dichiarato di astenersi, lo schema di risoluzione, messo ai voti, risulta approvato.

Passando all'esame dell'atto comunitario n. COM (2016) 107 definitivo, il senatore LO GIUDICE (*PD*), in sostituzione del relatore Albertini assente, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, il quale esprime una valutazione positiva sull'atto comunitario in esame.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che le unioni registrate cui fa riferimento la proposta legislativa comunitaria in esame costituiscono delle entità diverse rispetto alle unioni civili che pure il Parlamento sta regolamentando con l'imminente approvazione di un apposito disegno di legge. Perciò è più che mai opportuno che ci sia un richiamo alla definizione di «unione registrata» di cui all'articolo 3, lettera a), dell'atto comunitario nello schema di risoluzione.

Dopo che il relatore LO GIUDICE (*PD*) ha precisato la portata normativa delle unioni registrate di cui alla proposta comunitaria in esame, rispetto al disegno di legge sulle unioni civili, già approvato dal Senato e, ormai, in dirittura di arrivo anche alla Camera dei deputati (A.C.3634), interviene la senatrice GINETTI (*PD*) per precisare che la proposta legislativa di cui all'atto comunitario in esame, è propedeutica all'emanazione di un regolamento comunitario che, come è noto, è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) chiede un approfondimento sulla procedura di cooperazione rafforzata nell'ambito della quale, in sede comunitaria, sono state elaborate le proposte in

esame, anche con particolare riferimento ai motivi di dissenso che portarono, nel 2011, all'approvazione di una proposta di risoluzione contraria alle proposte di regolamento concernenti le stesse materie nn. COM (2011) 126 e 127 definitivi. Chiede di avere il tempo per studiare la questione, anche per capire le differenze di contenuto tra le proposte di allora e quelle all'esame oggi.

Il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) ritiene non fondati i rilievi del senatore Caliendo in ordine alla differenza tra le unioni registrate e le unioni civili.

Dopo che il relatore LO GIUDICE (*PD*) ribadisce il proprio favore per il richiamo alla definizione di unione registrata nello schema di risoluzione in esame, il presidente BUCCARELLA mette in votazione il medesimo schema contenente tale richiamo.

Previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione risulta approvato.

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2016) 108 definitivo) (n. 122)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 129)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), in sostituzione del relatore Albertini assente, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, il quale esprime una valutazione positiva sull'atto comunitario in titolo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), dichiarando il proprio voto a favore della risoluzione testé illustrata, esprime qualche perplessità sulla formulazione relativa alle valutazioni che il relatore propone in ordine ai benefici della cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regime patrimoniale dei coniugi ovvero delle unioni registrate. Ritiene infatti che le valutazioni proposte dal relatore esulino dalla competenza della Commissione sulla procedura di cooperazione rafforzata.

Dopo che il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) dichiara di non condividere le osservazioni del senatore Caliendo, interviene il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) il quale dichiara il proprio voto contrario sullo schema di risoluzione in esame, ritenendo preliminar-

mente necessario acquisire le risoluzioni approvate nella scorsa legislatura dalla Commissione giustizia sulle proposte di regolamento di cui agli atti comunitari nn. COM (2011) 126 e 127 definitivi, riguardanti i matrimoni e le unioni registrate tra persone dello stesso sesso. Ricorda infatti che le risoluzioni testè citate non erano favorevoli alle proposte legislative comunitarie con riferimento al quadro giuridico interno che, tuttora, non è modificato per quanto riguarda il diritto di famiglia.

Su tale questione si svolge un breve dibattito a cui partecipano il relatore LO GIUDICE (*PD*), la senatrice GINETTI (*PD*) e il senatore LUMIA (*PD*); in particolare il facente funzioni di relatore, senatore LO GIUDICE (*PD*), chiarisce che le risoluzioni citate dal senatore Giovanardi si riferivano a proposte legislative diverse da quelle in esame oggi, quantunque riguardassero le stesse materie; soprattutto tali proposte non erano state adottate con il ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 329, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, bensì sulla base della procedura ordinaria di cui all'articolo 81 del medesimo Trattato.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ritiene ragionevole la richiesta del senatore Giovanardi in ordine alla esigenza di acquisire e studiare gli atti della scorsa legislatura sulle proposte legislative comunitarie che poi non sono giunte ad approvazione definitiva; pertanto gli appare ragionevole rinviare la votazione dello schema di risoluzione in esame ad altra seduta.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) precisa che le risoluzioni approvate nell'ambito della scorsa legislatura, sia pure in ordine a proposte legislative comunitarie riguardanti materie analoghe a quelle in discussione oggi, non sono rilevanti ai fini della votazione sullo schema di risoluzione in esame e, pertanto, mette in votazione il medesimo schema.

Previa verifica del prescritto numero legale, dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha dichiarato la propria astensione e dopo che il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) ha dichiarato il proprio voto contrario, lo schema di risoluzione risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) *Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

(799) *CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

(1180) *GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

(1210) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

(1225) *Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

(1366) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

(1431) *FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

(1957) *DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2060) *Alessandra BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2089) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il senatore FALANGA (AL-A (MpA)) richiama l'attenzione dei relatori in particolare sulle problematiche sottese al disegno di legge n. 1431 – connesso con il disegno di legge n. 2134, approvato dalla Camera dei deputati – con particolare riferimento alla necessità di un ripensamento di alcuni profili della disciplina degli effetti inibitori derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività dell'impresa, nonché relativamente alla disciplina dell'informazione antimafia di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'oratore sottolinea altresì l'esigenza di una riflessione sulle norme che regolano le modalità con cui sono scelti gli amministratori giudiziari, essendo evidente che l'esperienza ha dimostrato che questi soggetti risul-

tano spesso privi delle competenze specifiche che sono necessarie per gestire imprese la struttura delle quali presenta talora anche rilevanti complessità, come ad esempio è il caso delle aziende operanti nel settore sanitario. La mancata considerazione di questi aspetti si risolve purtroppo in attività gestionali inadeguate, in esito alle quali può finire per risultare compromessa l'integrità delle aziende coinvolte e il loro valore economico.

In conclusione, è necessario che, sui temi in questione, il legislatore introduca regole più precise e più efficaci rispetto alla necessità di tutelare l'integrità dell'azienda come bene economico, nonché ulteriori garanzie anche con riferimento al tema del rilascio dell'informazione antimafia.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) richiama problematicamente l'attenzione sul ruolo che le disposizioni del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento prevedono per la società INVITALIA S.p.A., con riferimento alla gestione di aziende che risultino di straordinario interesse socio economico ovvero di aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi.

Il senatore Cappelletti sottolinea, infatti, che la predetta società – che a quanto gli risulta è controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze – è in realtà un vero e proprio «carrozzone», che rappresenta un modello di inefficienza e di gestione non trasparente delle procedure nell'ambito in questione. È sufficiente considerare, al riguardo, che i suoi circa mille dipendenti sono tutti assunti a chiamata diretta, trattandosi formalmente di un soggetto privato, e che all'interno della struttura della società medesima vi è uno sproporzionato numero di soggetti che occupano ruoli dirigenziali o che rivestono la qualifica di quadri.

Più in generale l'oratore sottolinea che l'esame dei disegni di legge in titolo deve costituire l'occasione per una revisione della disciplina che fornisca maggiori garanzie nella selezione degli amministratori giudiziari, assicuri un più efficace controllo giudiziario e riveda in modo più severo ed incisivo la normativa in materia di incompatibilità

La senatrice MUSSINI (*Misto*) osserva che il sistema delle misure di prevenzione in tema di sequestro e di confisca dei beni, così come definito dalla legislazione vigente, merita un'adeguata riflessione prima di opportuni interventi riformatori. Replicando per altro verso alle osservazioni del senatore Falanga, rileva poi che in verità numerosi professionisti, quantunque qualificati e adeguatamente formati, si sono trovati a svolgere il ruolo di amministratori dei beni confiscati con molte difficoltà in quanto la materia è di per sé molto complessa. Convenendo in parte con le osservazioni del senatore Cappelletti osserva quindi che è opportuno comunque rivedere anche i criteri di scelta degli amministratori giudiziari.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM(2016)106 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 127)**

La Commissione giustizia, esaminato, ai sensi degli articoli 50 e 144, comma 6, del Regolamento del Senato, l'atto comunitario n. COM(2016)106 definitivo, recante la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi,

preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea;

considerato che:

esso dà attuazione alla decisione che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di decisioni riguardanti i regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, di cui al n. COM (2016) 108 definitivo (n. 122);

la crescente mobilità delle persone, in uno spazio senza frontiere interne, ha comportato un aumento significativo delle unioni, coniugali e non, tra cittadini di Stati membri diversi o che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, ovvero che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione;

in questo contesto, si sono evidenziate talune difficoltà di ordine pratico e giuridico nella gestione del patrimonio in seguito alla separazione personale o alla morte del partner, difficoltà spesso dovute alla diversità delle normative applicabili – sia di diritto sostanziale sia di diritto internazionale privato – in materia di effetti patrimoniali del matrimonio, come peraltro delle unioni registrate;

la Commissione europea aveva predisposto, nel 2011, due proposte di regolamento dirette a disciplinare la materia che, tuttavia, per le riserve manifestate da diversi Stati membri, non è stato possibile approvare in via definitiva;

conseguentemente, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno manifestato l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (la medesima intenzione è stata manifestata per gli effetti pa-

rimoniali delle unioni registrate), chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine;

facendo seguito a tale richiesta, il 2 marzo 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione che prevede l'autorizzazione di tale cooperazione rafforzata;

la proposta in esame, che traduce puntualmente le intenzioni della cooperazione rafforzata, mira ad evitare l'instaurazione di procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali diverse ai patrimoni delle coppie sposate, determinando la legge applicabile quando alla fattispecie potrebbero applicarsi le leggi di più Paesi; è volta inoltre a garantire ai coniugi la possibilità di scegliere le norme e le disposizioni giuridiche applicabili alla loro situazione; a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali internazionali delle coppie sposate; a permettere alle coppie di proporre alla stessa autorità giurisdizionale tutte le domande relative alla loro situazione, correlativamente definendo l'autorità giurisdizionale competente; a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di una sentenza in materia patrimoniale emessa in un altro Stato membro;

rilevato che:

la proposta di regolamento in esame mira ad istituire un *corpus* completo di norme di diritto internazionale privato applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi;

gli obiettivi di tale proposta, che riguardano unicamente gli effetti patrimoniali del matrimonio, possono essere raggiunti solo tramite l'adozione di norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, che devono essere identiche in tutti gli Stati partecipanti, al fine di garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità;

le finalità generali perseguite dalla proposte in discussione, il cui testo risulta sostanzialmente ben equilibrato, sono da valutarsi positivamente, non interferendo le stesse in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio;

le disposizioni contenute nel provvedimento in titolo avranno, senza dubbio, un impatto positivo sui cittadini, in termini di certezza del diritto e di prevedibilità delle norme applicabili, con particolare riferimento all'esigenza di garantire una piena tutela dei diritti fondamentali;

la proposta concorre a migliorare l'accesso alla giustizia nell'Unione da parte dei cittadini, facilitando l'attuazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;

esprime una valutazione positiva.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM(2016)107 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 128)**

La Commissione giustizia, esaminata, ai sensi degli articoli 50 e 144, comma 6, del Regolamento del Senato la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate n. COM(2016)107 definitivo, come definite dall'articolo 3, lettera a),

preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea;

considerato che:

esso dà attuazione alla decisione che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di decisioni riguardanti i regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, di cui al n. COM (2016) 108 definitivo (n. 122);

la crescente mobilità delle persone, in uno spazio senza frontiere interne, ha comportato un aumento significativo delle unioni, coniugali e non, tra cittadini di Stati membri diversi o che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, ovvero che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione;

in questo contesto, si sono evidenziate talune difficoltà di ordine pratico e giuridico nella gestione del patrimonio in seguito alla separazione personale o alla morte del partner, difficoltà spesso dovute alla diversità delle normative applicabili – sia di diritto sostanziale sia di diritto internazionale privato – in materia di effetti patrimoniali del matrimonio, come peraltro delle unioni registrate;

la Commissione europea aveva predisposto, nel 2011, due proposte di regolamento dirette a disciplinare la materia che, tuttavia, per le riserve manifestate da diversi Stati membri, non è stato possibile approvare in via definitiva;

conseguentemente, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno manifestato l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali

tra coniugi (la medesima intenzione è stata manifestata per gli effetti patrimoniali delle unioni registrate), chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine;

facendo seguito a tale richiesta, il 2 marzo 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione che prevede l'autorizzazione di tale cooperazione rafforzata;

la proposta in esame, che traduce puntualmente le intenzioni della cooperazione rafforzata, mira ad evitare l'instaurazione di procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali diverse ai patrimoni delle coppie sposate, determinando la legge applicabile quando alla fattispecie potrebbero applicarsi le leggi di più Paesi; è volta inoltre a garantire ai coniugi la possibilità di scegliere le norme e le disposizioni giuridiche applicabili alla loro situazione; a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali internazionali delle coppie sposate; a permettere alle coppie di proporre alla stessa autorità giurisdizionale tutte le domande relative alla loro situazione correlativamente definendo l'autorità giurisdizionale competente; a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di una sentenza in materia patrimoniale emessa in un altro Stato membro;

rilevato che:

la proposta di regolamento in esame mirano ad istituire un *corpus* completo di norme di diritto internazionale privato applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi;

gli obiettivi di tale proposta, che riguardano unicamente gli effetti patrimoniali del matrimonio, possono essere raggiunti solo tramite l'adozione di norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, che devono essere identiche in tutti gli Stati partecipanti, al fine di garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità;

le finalità generali perseguite dalla proposte in discussione, il cui testo risulta sostanzialmente ben equilibrato, sono da valutarsi positivamente, non interferendo le stesse in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio;

le disposizioni contenute nel provvedimento in titolo avranno, senza dubbio, un impatto positivo sui cittadini, in termini di certezza del diritto e di prevedibilità delle norme applicabili, con particolare riferimento all'esigenza di garantire una piena tutela dei diritti fondamentali;

la proposta concorre a migliorare l'accesso alla giustizia nell'Unione da parte dei cittadini, facilitando l'attuazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;

esprime una valutazione positiva.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 122 (Doc. XVIII, n. 129)

La Commissione giustizia, esaminata, ai sensi degli articolo 50 e 144, comma 6, del Regolamento del Senato, la proposta della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate n. COM (2016) 108 definitivo (n. 122);

considerato che:

la Commissione europea aveva predisposto, nel 2011, due proposte di regolamento dirette a disciplinare la materia che, tuttavia, per le riserve manifestate da diversi Stati membri, non è stato possibile approvare in via definitiva; conseguentemente, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno manifestato l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (la medesima intenzione è stata manifestata per gli effetti patrimoniali delle unioni registrate), chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine;

la proposta in esame si basa sull'articolo 329, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essendo sussistenti i presupposti fattuali e giuridici che legittimano l'utilizzo della cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del Trattato dell'Unione europea, in quanto si tratta di settori ricadenti nelle competenze non esclusive dell'Unione, essendo, le norme, relative a conflitti di leggi in materia di diritto di famiglia.;

rilevato che:

la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate apporterà ai cittadini significativi benefici, consentendo di trattare i regimi patrimoniali delle coppie nell'ambito di un'unica legge applicabile, permettendo altresì alle coppie internazionali di scegliere la legge applicabile ai loro beni, aumentando la certezza del diritto per le coppie in-

ternazionali; consentendo inoltre ai cittadini di proporre domande giudiziali innanzi ad un'unica autorità, nonché semplificando la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e favorendo la circolazione degli atti pubblici in tutta l'Unione europea;

le misure di attuazione comprendono: a) una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (n. COM(2016)106 definitivo,); b) una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (n. COM(2016)107 definitivo);

esprime una valutazione positiva.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 96

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4^a)

Martedì 10 maggio 2016

Plenaria**176^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LATORRE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.**La seduta inizia alle ore 16,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice AMATI (PD) illustra il provvedimento in titolo per le parti di competenza, approfondendo, in via preliminare, i contenuti della direttiva 2013/35/UE che, nel sostituire la precedente normativa del 2004, si propone di garantire la sicurezza estendendo il proprio campo di azione a tutti gli effetti biofisici diretti e indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici, con l'obiettivo di assicurare la salute di ciascun lavoratore, considerato a livello individuale, e di garantire a tutti i lavoratori dell'Unione europea una base normativa di protezione minima.

Rileva quindi che i profili di competenza della Commissione riguardano l'articolo 1 e in particolare, la lettera *a*) del comma 1, che, interviene nel Capo IV del Titolo VIII del decreto legislativo n. 81 del 2008 (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici), sostituendo integralmente l'articolo 206. Il comma 4 del nuovo articolo prende infatti esplicitamente in considerazione il personale lavorante presso gli impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari (comprese le esercitazioni militari congiunte), affidando il sistema di pro-

tezione definito dalla direttiva europea alla normativa di tutela tecnico-militare di cui agli articoli 245 e 253 del Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010).

Dopo aver dato lettura dei citati articoli 245 e 253 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, conclude proponendo alla Commissione uno schema di osservazioni favorevoli.

Il presidente LATORRE constata che nessuno intende intervenire in sede di discussione generale.

Domanda quindi se vi siano iscritti a parlare per dichiarazione di voto.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) pone l'accento sulla mancanza di un nesso causale scientificamente accertato tra l'emissione di onde elettromagnetiche e l'insorgenza di particolari patologie, nonché sull'assenza di specifiche soglie di rischio, che comporta una normazione di natura eminentemente prudenziale la cui opportunità appare discutibile.

Preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli predisposto dalla relatrice, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5^a)

Martedì 10 maggio 2016

Plenaria

572^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Parere alla 7^a sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazione, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 maggio.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra i subemendamenti riferiti agli emendamenti della relatrice e del Governo 1.0.100, 1.0.200, 1.0.300 (testo 2), 1.0.206, 2.0.100, 2.0.200, 2.0.300 e 2.0.400 e l'ulteriore emendamento 1.0.2 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.0.200/3, 1.0.200/6 e 1.0.200/7. Fa quindi presente che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.0.200/2, 1.0.200/4, 1.0.200/5, 2.0.200/1, 2.0.400/2 e 2.0.400/5. Occorre poi valutare i subemendamenti 1.0.100/4 e 2.0.400/6.

Rileva che occorre infine valutare l'emendamento 1.0.2 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO conferma l'onerosità della proposta 1.0.200/3, segnalata dal Presidente. Quanto al successivo subemendamento 1.0.200/6, invita a considerare la necessità di una riformulazione che tenga

conto del riformato quadro normativo, sostituendo il riferimento al patto di stabilità interno con un rinvio agli «obiettivi di finanza pubblica». Non ravvisa, invece, controindicazioni finanziarie rispetto al subemendamento 1.0.200/7. Rispetto alla proposta 1.0.200/2, rappresenta la possibilità di effetti finanziari, anche rilevanti, tuttavia aderendo alla proposta del Presidente di sottolineare la necessità di una relazione tecnica. Esprime un parere contrario sul subemendamento 1.0.200/4, sottolineando la circostanza che le risorse poste a copertura risultano già impegnate. Il subemendamento 1.0.200/5, dagli approfondimenti svolti risulta, invece finanziariamente neutro, se non addirittura virtuoso. Non ritiene vi siano difficoltà di copertura nemmeno in relazione alla proposta 2.0.200/1. Sul subemendamento 2.0.400/2 rappresenta la possibilità che insorgano nuovi oneri, tuttavia considera fondata la proposta di parere contrario per assenza di relazione tecnica. Analoga opinione esprime sulla proposta 2.0.400/5. Quanto al subemendamento 1.0.100/4 sottolinea che esaurisce completamente il fondo utilizzato come copertura.

Il presidente TONINI (PD) ritiene che la Commissione potrebbe esprimere, *a latere* del parere di nulla osta sul subemendamento, un'osservazione con cui si dia conto della possibilità che, in caso di approvazione del subemendamento in parola, si determini la scoperta di altre proposte con finanziamento a valere sul medesimo fondo.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la proposta 2.0.400/6 non possa essere assentita senza una compiuta relazione tecnica. Mette poi a disposizione dei senatori una relazione tecnica relativa all'emendamento 1.0.2 (testo 2).

Il PRESIDENTE considera, alla luce della relazione tecnica, possibile esprimere un parere non ostativo sulla proposta riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone dunque l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i subemendamenti riferiti agli emendamenti della Relatrice e del Governo 1.0.100, 1.0.200, 1.0.300 (testo 2), 1.0.206, 2.0.100, 2.0.200, 2.0.300 e 2.0.400 e l'ulteriore emendamento 1.0.2 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.200/3, 1.0.200/2, 1.0.200/4, 2.0.400/2, 2.0.400/5 e 2.0.400/6. Sull'emendamento 1.0.200/6 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "nel rispetto del Patto di stabilità" con le seguenti: "nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica". Sull'emendamento 1.0.100/4 il parere è non ostativo con la seguente osservazione: l'emendamento, ove approvato, determinerebbe l'integrale esaurimento del Fondo posto a copertura e, pertanto, ulteriori proposte finanziate in modo analogo dovrebbero ritenersi non coperte, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.».

La Commissione approva.

(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente che il provvedimento risulta assistito da relazione tecnica, allegata in occasione della prima lettura parlamentare, e che il testo non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento. Per quanto di competenza, prende atto di quanto assicurato dal Governo in sede di prima lettura, ossia che le attività di sequestro e protezione dei materiali o degli impianti nucleari, previste dall'articolo 7 del disegno di legge, saranno finanziate, qualora se ne dovesse presentare la necessità, con apposito provvedimento legislativo. Prende altresì atto che le nuove attività conferite alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 6, 8 e 9 potranno essere svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza di cui all'articolo 10. Analogamente è stato assicurato che le misure di protezione e sostegno alle vittime di terrorismo, di cui all'articolo 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, saranno messe in atto con le risorse allo scopo già disponibili. Non ritiene vi siano pertanto ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

In merito agli emendamenti trasmessi, dal momento che incidono su definizioni o su norme sanzionatorie di carattere penale, non esprime del pari osservazioni per i profili di interesse della Commissione.

Il vice ministro MORANDO concorda con le osservazioni formulate dal Presidente.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, propone l'espressione di un parere nel quale siano resi in forma di presupposti gli elementi di chiarimento forniti dal Governo durante la prima lettura. Il testo del parere risulta, pertanto, così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: – che le attività di sequestro e protezione dei materiali o degli impianti nucleari, previste dall'articolo 7 del disegno di legge, saranno finanziate, qualora se ne dovesse presentare la necessità, con apposito prov-

vedimento legislativo; – che le nuove attività conferite alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 6, 8 e 9 possano essere svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza di cui all'articolo 10; – che le misure di protezione e sostegno alle vittime di terrorismo, di cui all'articolo 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, possano essere messe in atto con le risorse allo scopo già disponibili. In merito agli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. – Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che la Commissione bilancio aveva già espresso un parere di nulla osta per l'esame in Assemblea sul medesimo articolato, poi assegnato nuovamente in sede deliberante.

In relazione agli emendamenti, fa presente che la Commissione aveva già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su di una proposta identica all'emendamento 01.1. Occorre invece acquisire una relazione tecnica sulla proposta 2.0.2. Occorre infine valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri in ordine alle attività previste dall'emendamento 2.0.1. Non ritiene vi siano osservazioni sulla proposta 2.1.

Il vice ministro MORANDO, nel confermare l'opportunità di ribadire il giudizio già espresso sul testo e sui contenuti dell'emendamento 01.1, considera necessaria la redazione di una relazione tecnica sia sull'emendamento 2.0.2 che sul precedente 2.0.1. Conviene infine circa l'assenza di oneri in relazione alla proposta 2.1.

Il PRESIDENTE propone dunque l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 2.0.1 e 2.0.2, mentre è di nulla osta sul restante emendamento 2.1.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1946) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento risulta incluso nell'elenco dei cosiddetti «slittamenti» di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ritiene, pertanto, che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016, atteso che gli Accordi in oggetto potrebbero presumibilmente entrare in vigore entro l'anno corrente. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma, per parte propria, la fondatezza del giudizio espresso dal relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 12,15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
TONINI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,15

Plenaria**573^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 37.203 (testo 2) e 18.202 (testo 2), corredato da una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, i quali devono essere valutati per i profili di competenza.

Il vice ministro MORANDO ritiene la proposta 37.203 (testo 2) priva di profili finanziari. Quanto all'emendamento 18.202 (testo 2), illustra la nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si segnala l'esigenza di modificare il comma 10-*sexies* inserendo la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Il PRESIDENTE, stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 16,40.

Il PRESIDENTE dà conto della trasmissione da parte dell'Assemblea della proposta di stralcio S3.1 e dell'ulteriore emendamento 1.300, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere. Rammenta che la Commissione aveva già espresso, sugli emendamenti soppressivi 3.1 e

3.3, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma che lo stralcio rappresenta un diverso strumento procedurale sul quale la Commissione può esprimere parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO esprime, a sua volta, un parere non ostativo sulla proposta di stralcio S3.1, rammentando che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti soppressivi originari 3.1 e 3.3 è motivato dalla circostanza che tali modifiche possono generare oneri finanziari certi in relazione alla procedura di infrazione della normativa europea. Si tratta, pertanto, di evitare l'insorgere di un onere futuro, ma certo, che la legge contabile impone di coprire. Il parere sulla proposta di stralcio può invece essere assentito in quanto ne deriva esclusivamente il permanere del testo all'esame del Parlamento, in una procedura *a latere* per l'approvazione di una norma che quell'onere vuole evitare.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede di sapere dal sottosegretario Gozi quando la modifica di cui si propone lo stralcio sarà presumibilmente trattata in Commissione di merito.

Il sottosegretario GOZI fa presente che il Governo intende affrontare al più presto la questione con la Commissione competente. Per quanto riguarda la procedura di infrazione, chiarisce che si è ancora in una fase di precontenzioso, in cui la procedura medesima non risulta ancora formalmente aperta ma che il Governo intende evitarla con l'articolo 3. In parallelo si vuole approfondire il merito del tema secondo i tempi che saranno decisi dalla Commissione di merito, che auspica quanto più brevi possibile.

Il senatore URAS (*Misto*) esprime perplessità in merito alla decisione della Commissione di pronunciarsi sulla proposta di stralcio anziché di rivedere il proprio parere sulle proposte di soppressione. Ritene, infatti, che gli effetti sostanziali della soppressione e dello stralcio sono identici. Dichiarò, pertanto, il proprio voto favorevole sulla proposta di stralcio.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di stralcio.

Il PRESIDENTE concorda con la necessità di valutare opportunamente l'importanza della questione trattata dall'articolo 3, precisando tuttavia che ciò attiene alle funzioni della Commissione di merito. In risposta al senatore Uras, si dichiara convinto della correttezza della procedura seguita dalla Commissione bilancio, in primo luogo perché gli effetti di una norma soppressiva e di uno stralcio sono proceduralmente e sostanzialmente differenti. Inoltre, ritiene che un pronunciamento difforme rispetto a un parere già espresso dalla Commissione possa essere motivato esclusivamente dall'emergere di ulteriori elementi tecnici che facciano propen-

dere verso una valutazione alternativa e al momento non vi sono elementi per una revisione del parere

Il vice ministro MORANDO esprime poi un parere non ostativo sull'emendamento 1.300 in relazione ai profili finanziari.

Il sottosegretario GOZI fa presente che nella nuova versione dell'emendamento è stato espunto il riferimento all'apertura di notifica per una mera questione di chiarezza del testo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 37.203 (testo 2), S3.1 e 1.300. Il parere sull'emendamento 18.202 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 10-*sexies* con il seguente: "Dall'attuazione della delega di cui al comma 10-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 10-*bis* del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie"».

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 11 maggio 2016, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 10 maggio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabio Gallia, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, accompagnato dal dottor Fabrizio Palermo, dall'avvocato Alessandro Tonetti e dall'avvocato Davide Colaccino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziari italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: audizione di rappresentanti della Cassa Depositi e Prestiti

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione.

Il dottor GALLIA riepiloga gli elementi fondamentali della storia di Cassa Depositi e Prestiti e i suoi elementi fondanti per quanto riguarda gli obiettivi che costantemente ne hanno caratterizzato l'attività. Ricorda quindi il rapporto con il risparmio postale, caratterizzato da particolare affidabilità. Per quanto riguarda la funzione di sostegno all'economia fornisce una serie di dati quantitativi in riferimento al finanziamento dello Stato, dell'amministrazione pubblica e dell'economia reale. In particolare, sottolinea le tappe dell'evoluzione societaria e operativa avvenute a partire dal 2003, consistenti nella privatizzazione, nell'estensione dell'area di intervento al sostegno alle imprese e al riconoscimento come istituto nazionale di promozione.

Prosegue illustrando i dati salienti del piano industriale per il periodo 2016-2020. Mette quindi in evidenza la prospettiva di lungo periodo degli interventi di Cassa Depositi e Prestiti, la quale agisce secondo un approccio sistemico, di carattere anticiclico, finalizzato a correggere i limiti del mercato. Tale approccio è completato dalla complementarità rispetto al sistema finanziario, dalla sostenibilità e dalla valorizzazione del territorio, che sarà potenziata attraverso l'apertura di sedi specifiche locali. Il sostegno alla crescita economica nazionale si attua con la mobilitazione di 160 miliardi da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che, con effetto moltiplicatore, si traducono in un totale di circa 265 miliardi grazie all'apporto di altri soggetti. I capisaldi dell'azione di sostegno all'economia consistono negli interventi rivolti alla pubblica amministrazione e al finanziamento degli interventi infrastrutturali, nel supporto all'internazionalizzazione delle imprese e nel sostegno finanziario alle stesse, negli interventi di carattere immobiliare, con particolare riferimento alle politiche per la casa e al turismo, nonché nella canalizzazione di risorse di investitori istituzionali e dell'Unione europea.

Si sofferma quindi sull'evoluzione delle sinergie sviluppate da Cassa Depositi e Prestiti con il sistema bancario, le quali si sono evolute in funzione dei cambiamenti dello scenario economico-finanziario, specialmente a partire dall'avvio della crisi finanziaria dello scorso decennio. I punti salienti di tale sinergia riguardano il finanziamento delle infrastrutture e dei progetti di ricerca e sviluppo, il sostegno alle piccole e medie imprese e gli interventi a favore dei territori colpiti da calamità naturali, nonché interventi nel settore residenziale e la partecipazione al Fondo Atlante. La complementarità con il sistema bancario consente interventi mirati a favorire l'accesso al credito e a sviluppare la capacità di attivare investimenti, in particolare tramite il Fondo italiano di investimenti. Complessivamente l'azione di sostegno all'economia attraverso il sistema bancario svolta da Cassa Depositi e Prestiti si è concretata nel 2009 nella mobilitazione di 71 miliardi di euro. In particolare, il Fondo italiano di investimento, del quale Cassa Depositi e Prestiti è socio di minoranza, sottoscrive impegni di investimento volti al sostegno di piccole e medie imprese e di *start up* innovative. Cassa Depositi e Prestiti è inoltre impegnata

rispetto alla stabilità del sistema bancario italiano, in particolare attraverso una garanzia onerosa in favore del Fondo nazionale di risoluzione e la partecipazione al capitale del Fondo Atlante, gestito da una SGR indipendente.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) chiede una valutazione, anche in considerazione della natura sostanzialmente pubblica di Cassa Depositi e Prestiti, circa l'opportunità di aprire uffici decentrati, in considerazione del rischio del prevalere di logiche non basate sull'opportunità economica. Chiede un'ulteriore valutazione in merito alla congruità del Fondo Atlante rispetto agli impegni cui può essere chiamato a fare fronte.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) pone in evidenza le peculiarità nella gestione di Cassa Depositi e Prestiti, caratterizzata da una particolare oculatezza nella valutazione dei rischi e dall'impegno nei confronti degli investimenti a lungo termine. Un'ulteriore peculiarità è costituita dalla raccolta, alimentata dal risparmio postale. Pone quindi un quesito in relazione alle prospettive dell'azione del Fondo Atlante e della capacità di tenuta del sistema bancario italiano, in presenza di un elevato ammontare di sofferenze sui crediti.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) chiede se la Cassa Depositi e Prestiti abbia risentito direttamente del problema dei crediti inesigibili.

Il senatore FORNARO (*PD*) chiede ai rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti di mettere a disposizione della Commissione dati specifici relativi agli interventi del Fondo italiano di investimento a favore di piccole e medie imprese e di *start up* innovative. Chiede quindi se la mancanza di un ruolo di carattere gestionale nell'ambito del Fondo Atlante sia sintomatica della volontà di Cassa Depositi e Prestiti di non operare nel mercato dei crediti deteriorati.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) osserva che Cassa Depositi e Prestiti è tenuta ad agire in qualità di investitore privato. Per quanto riguarda il Fondo Atlante chiede se questo possa contribuire allo sviluppo del mercato dei crediti deteriorati in Italia.

Il dottor GALLIA fa presente che Cassa Depositi e Prestiti ha costantemente operato secondo logiche di mercato; l'apertura di sedi sul territorio rappresenta una risposta alle esigenze concrete delle amministrazioni locali, mentre i rapporti con le imprese sono gestiti, sulla base di regole chiare, dalla rete SACE. Osserva poi che il Fondo Atlante è stato promosso da investitori istituzionali disposti a operare in un'ottica di un lungo periodo sulla base di un'aspettativa di remunerazione ritenuta adeguata; il mercato dei crediti deteriorati trarrebbe peraltro particolare giovamento da una generale contrazione degli attuali tempi di recupero dei crediti. Sottolinea quindi come l'ottica di lungo periodo sia propria di Cassa

Depositi e Prestiti, la quale opera secondo particolari criteri di prudenza, che si esplicano in precise politiche di rafforzamento delle competenze e dei controlli. Dopo aver fatto presente che i crediti deteriorati connessi al finanziamento delle imprese interessano solo marginalmente Cassa Depositi e Prestiti, rileva che il Fondo italiano di investimento costituisce uno stimolo allo sviluppo dei mercati dei capitali a vantaggio delle piccole e medie imprese, nella prospettiva di ridurre la dipendenza del sistema imprenditoriale dal credito bancario. Osserva poi come il Fondo Atlante rivesta una particolare importanza in quanto risposta di sistema da parte di soggetti privati per far fronte alla questione delle sofferenze, accumulate in conseguenza della crisi economica. Ricorda infine il massiccio intervento pubblico a sostegno del sistema bancario deciso negli anni scorso dalla Germania laddove opera un organismo in parte assimilabile alla Cassa Depositi e Prestiti, a fronte del quale lo Stato italiano è intervenuto con forme di sostegno di entità limitata e onerose per le banche interessate.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che attraverso le operazioni rivolte alle banche in crisi lo Stato italiano ha ottenuto un guadagno dovuto al pagamento degli interessi, mentre l'intervento pubblico in Germania è stato reso possibile da un quadro normativo europeo che solo successivamente è stato mutato in senso restrittivo. Ringrazia quindi gli auditi e li congeda.

Comunica inoltre che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Esame e rinvio)

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) chiede in premessa al Presidente di valutare la convocazione dei rappresentanti dell'associazione Vittime del Salva banche e cioè i risparmiatori direttamente interessati dall'applicazione degli articoli 8, 9 e 10 del decreto-legge in titolo.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) ritiene opportuno contestualizzare la richiesta avanzata dal senatore Tosato facendo presente che la Commissione a fine 2015 ha concluso l'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano e ha svolto fino ad oggi un'ulteriore indagine finalizzata ad acquisire informazioni quanto più aggiornate possibili sul sistema bancario e finanziario al fine di valutare le proposte di istituzione della Commissione d'inchiesta. Esprime quindi apprezzamento per l'asse-

gnazione in sede referente, ritenendo opportuno attrarre tutte le disposizioni, anche su settori non di specifica competenza, all'interno delle questioni attinenti al sistema bancario nel suo complesso. Sotto tale profilo, ricorda che la Commissione è impegnata nella conclusione dell'*iter* in fase ascendente della proposta europea relativa al sistema unico di assicurazione dei depositi, nell'esame delle modifiche al prospetto emittenti e sta per concludere l'indagine conoscitiva. D'altro canto, il decreto-legge reca disposizioni in materia largamente affrontate nel corso delle audizioni già svolte, per quanto riguarda la gestione dei crediti deteriorati e la riduzione dei tempi per il recupero dei crediti. L'assegnazione in sede referente consente quindi di utilizzare gli elementi acquisiti, permettendo quindi di non replicare una fase istruttoria già compiuta. Per tali motivi si riserva la valutazione della richiesta avanzata dal senatore Tosato.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) fa presente che le audizioni svolte, non condivise da tutti i Gruppi parlamentari, hanno comunque rappresentato soggetti e voci molto distanti dalle istanze dei risparmiatori. Appare quindi doveroso acquisire il punto di vista dei rappresentanti dei risparmiatori vittime della procedura di risoluzione anche per la predisposizione di proposte emendative.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) ribadisce la disponibilità a valutare la richiesta, compatibilmente con il calendario e la volontà di rispettare i termini che il Regolamento assegna per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Puntualizza infine che sono state recentemente ascoltate anche le associazioni dei consumatori.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritiene che le audizioni opportunamente svolte si possono inserire in piena continuità con l'esame del decreto-legge in titolo, come suggerito dal Presidente, pur non esprimendo alcuna preclusione per audizioni aggiuntive.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) si associa alla richiesta di audizioni, ritenendo peraltro importante acquisire le valutazioni di esperti soprattutto per la parte relativa alle norme contenute nel capo I del decreto-legge.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) fa presente che gli aspetti del capo I saranno esaminati alla luce del parere della Commissione Giustizia, che assume in tale circostanza un particolare rilievo; anche l'incarico a due relatori testimonia della volontà di tenere conto delle specifiche problematiche recate dal decreto-legge.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*), pur convenendo con le osservazioni del Presidente, ritiene essenziale arricchire le informazioni in possesso della Commissione ascoltando le associazioni datoriali per comprendere gli effetti sulle imprese delle norme in materia fallimentare e recu-

pero dei crediti; aggiunge poi anche l'opportunità di ascoltare esperti e accademici per registrare l'opinione sulla portata del decreto-legge.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riepiloga i contenuti degli articoli da 1 a 6 facendo presente che l'articolo 1, inserito nel capo I recante misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata «pegno mobiliare non possessorio». Il pegno non possessorio potrà avere a oggetto beni mobili: esistenti o futuri; determinati o determinabili, anche facendo riferimento a una categoria merceologica o a un valore complessivo. Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.

L'articolo 2 reca la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. Si tratta dell'introduzione nell'ordinamento italiano dell'istituto del Patto marciano che ha per oggetto i finanziamenti alle imprese con garanzia dei beni immobili con trasferimento sospensivamente condizionato. Il Relatore fa riferimento alla nozione di inadempimento che realizza la condizione del trasferimento e fa presente poi che in caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. A tal fine al Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo n. 385 del 1993) è introdotto il nuovo articolo 48-*bis*.

Il relatore prosegue poi nella descrizione dell'articolo 3, riferendo che esso istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, e il comma 2 dispone in merito alle informazioni e ai documenti pubblicati nel registro.

Il presidente MARINO ritiene opportuno rinviare ad una seduta da convocarsi domani mattina alle 9, la fase illustrativa del decreto-legge in relazione all'imminente avvio dei lavori di Aula e di un concomitante impegno parlamentare del Vice ministro.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che un'ulteriore seduta della Commissione è convocata alle ore 9 di domani.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 10 maggio 2016

Plenaria

276^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 4 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata una riformulazione dell'1.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto. Dà quindi lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio sui subemendamenti alle proposte del Governo e della relatrice, in precedenza accantonati, e sulla predetta riformulazione. Ricorda infine che i subemendamenti 1.0.200/4, 1.0.200/5, 1.0.200/6 e 1.0.200/7 sono stati dichiarati improponibili.

La relatrice PUGLISI (PD) tiene a precisare che in base all'1.0.2 (testo 2) le assunzioni in regioni diverse, pur seguendo le graduatorie di merito, incideranno in misura non superiore al 15 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) chiede chiarimenti sulla portata della riformulazione, tenuto conto che la Commissione bilancio aveva dato un parere favorevole con una condizione sull'1.0.2. Domanda pertanto se si stia procedendo all'assunzione dei docenti della scuola dell'infanzia in attesa degli esiti del concorso, a prescindere dalle graduatorie ad esaurimento.

Il PRESIDENTE segnala che la condizione espressa dalla Commissione bilancio sull'1.0.2 è stata comunque recepita nell'1.0.2 (testo 2) attraverso il comma 4-*bis*.

La relatrice PUGLISI (*PD*), dopo aver ricordato che la disciplina vigente prevede un doppio canale per le assunzioni, basato per il 50 per cento sulle graduatorie ad esaurimento e per il restante 50 per cento sul concorso, fa presente che l'emendamento 1.0.2 (testo 2) consente di scorrere le graduatorie di merito del concorso del 2012, atteso che gli esiti del concorso del 2016 per la scuola dell'infanzia non si avranno in tempo utile per il prossimo anno scolastico. Ripercorre indi la situazione attuale, con particolare riferimento alle regioni Campania, Sicilia e Lazio, sottolineando come la mobilità dovrà svolgersi in maniera equa tra tutte le regioni e dunque non potrà superare il 15 per cento.

Riprendendo brevemente la parola, la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) chiede se vengano assunti i docenti delle graduatorie ad esaurimento rimasti fuori.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA riferisce che i destinatari della proposta emendativa si collocano in parallelo rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

La relatrice PUGLISI (*PD*) specifica che nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia sono collocati attualmente circa 18.000 docenti e che in ogni regione prosegue lo scorrimento, sempre nell'ottica del doppio canale. Evidenzia peraltro che, tranne la Campania, la Sicilia e il Lazio, dove sussistono code residue delle graduatorie ad esaurimento, in tutte le altre regioni gli assunti saranno ben oltre il 50 per cento tenuto conto della possibilità di mobilità, ferma restando la soglia massima del 15 per cento.

Si passa indi all'espressione dei pareri riferiti ai subemendamenti e agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, in precedenza accantonati.

La relatrice PUGLISI (*PD*) invita a ritirare l'1.0.2, propendendo per la riformulazione testè discussa, su cui il parere è favorevole. Manifesta un parere contrario sull'1.0.8 (testo corretto)/1, 1.0.8 (testo corretto)/2 e 1.0.8 (testo corretto)/3. A tale ultimo riferimento, precisa che il richiamo

alle Indicazioni nazionali del primo ciclo è già incluso nella delega prevista dalla legge n. 107 del 2015. Raccomanda poi l'approvazione dell'1.0.8 (testo corretto).

Esprime altresì un parere contrario sull'1.0.100/1, 1.0.100/2 e 1.0.100/3, invitando a ritirare l'1.0.100/4, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda invece l'approvazione dell'1.0.100.

Si esprime inoltre in senso contrario sull'1.0.200/1, 1.0.200/2 e 1.0.200/3. Il parere è invece favorevole sull'1.0.200 nonché sull'1.0.206.

Con riferimento all'1.0.300 (testo 2)/1 ne propone una riformulazione che recuperi la prima parte, riferita al comma 1 dell'emendamento 1.0.300 (testo 2), nonché l'ultima parte, relativa al comma 2 del medesimo emendamento. Ove fosse accolta tale riformulazione, il parere sarebbe favorevole, così come sull'1.0.300 (testo 2) a sua firma.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Si passa alle votazioni.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrive l'1.0.2 e lo ritira. Aggiunge altresì la sua firma all'1.0.2 (testo 2).

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'1.0.2 (testo 2), mentre respinge l'1.0.8 (testo corretto)/1, 1.0.8 (testo corretto)/2 e 1.0.8 (testo corretto)/3.

Risulta altresì approvato l'1.0.8 (testo corretto).

Per dichiarazione di voto favorevole sull'1.0.100/1 prende la parola la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) la quale, dopo aver precisato di non avere nulla in contrario al sostegno dei disabili nella scuola, puntualizza che sarebbe più opportuno erogare le risorse necessarie in tutte le scuole, a partire da quella pubblica, dove si verificano analoghi problemi. L'emendamento 1.0.100 del Governo rappresenta invece a suo avviso l'ennesima misura di discriminazione a danno della scuola pubblica per drenare risorse sulle scuole paritarie private. Si dichiara perciò contraria ad ogni forma di penalizzazione a danno degli studenti disabili della scuola pubblica rispetto a quelli delle scuole paritarie.

Previa astensione a titolo personale del senatore MARIN (*FI-PdL XVII*), la Commissione respinge l'1.0.100/1 nonché, con separate votazioni, l'1.0.100/2 e l'1.0.100/3.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la propria firma all'1.0.100/4.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato l'osservazione espressa dalla Commissione bilancio sull'1.0.100/4, esso è posto ai voti e respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo sull'1.0.100 prende la parola la senatrice DI GIORGI (*PD*), che reputa utile la proposta emendativa proprio per evitare discriminazioni laddove le scuole paritarie non siano nelle condizioni di occuparsi in maniera adeguata dei ragazzi con disabilità. Ritiene pertanto che l'emendamento rappresenti un intervento di civiltà, che condivide, in quanto in tali scuole potevano esserci difficoltà per l'iscrizione di studenti disabili. In tal modo vengono risolti a suo giudizio molti problemi gravanti sulle famiglie.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) dichiara che il suo Gruppo voterà a favore dell'emendamento solo per senso di responsabilità e per sostenere le famiglie dei ragazzi disabili. Manifesta tuttavia sconcerto per il fatto che tali questioni vengono affrontate attraverso un emendamento e non siano state invece risolte preventivamente.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) riconosce che il tema sia alquanto sensibile e afferma pertanto che il suo Gruppo non è affatto contrario ad aiutare gli alunni disabili, purché ciò accada in tutte le scuole. In tal senso avrebbe preferito la formulazione dell'1.0.100/1, in quanto più equa, tanto più che analoghi problemi si verificano per gli studenti con disabilità delle scuole pubbliche. Ricorda peraltro che nella distribuzione delle risorse alle scuole paritarie già si tiene conto, tra i parametri, del numero di alunni disabili. Ipotizza pertanto che le situazioni di maggiore sofferenza si potrebbero verificare per le scuole paritarie degli enti locali. Per tali ragioni, dichiara il voto di astensione a nome della sua parte politica.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) dichiara a sua volta l'astensione del suo Gruppo, tenuto conto che il bambino con disabilità può essere iscritto a una scuola tanto pubblica quanto paritaria ed ha diritto ad un supporto. Lamenta tuttavia come analoghi sostegni non siano garantiti nella scuola pubblica e dunque giudica pretestuoso l'emendamento del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.100 è approvato dalla Commissione.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'1.0.200/1, che sana una situazione a suo avviso grave con riferimento alle pregresse supplenze non pagate. Coglie poi l'occasione per ricordare di aver presentato un atto di sindacato ispettivo proprio sulla condizione del personale non pagato.

Posti distintamente in votazione, i subemendamenti 1.0.200/1, 1.0.200/2 e 1.0.200/3 sono respinti dalla Commissione, mentre l'emendamento 1.0.200 risulta approvato.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.0.206.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*), accedendo all'invito della relatrice, riformula l'1.0.300 (testo 2)/1 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, che viene approvato dalla Commissione.

La Commissione approva altresì 1.0.300 (testo 2), come modificato.

Si passa all'espressione dei pareri sui subemendamenti e sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, in precedenza accantonati.

La relatrice PUGLISI (*PD*) si esprime in senso favorevole sul 2.0.100, 2.0.200, 2.0.300, 2.0.400/4 e 2.0.400. Invita invece a ritirare il 2.0.400/6, altrimenti il parere è contrario. Il parere è parimenti contrario sul 2.0.200/1, 2.0.300/1, 2.0.300/2, 2.0.300/3, 2.0.400/1, 2.0.400/2, 2.0.400/3, 2.0.400/5 e 2.0.400/7.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA manifesta un avviso conforme a quello della relatrice.

Si passa alle votazioni.

La Commissione approva quindi il 2.0.100.

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge il 2.0.200/1, mentre approva il 2.0.200.

Dopo che la Commissione ha respinto il 2.0.300/1, risultano decaduti il 2.0.300/2 e il 2.0.300/3.

Posto ai voti, il 2.0.300 è approvato dalla Commissione.

Con separate votazioni, risultano altresì respinti il 2.0.400/1 e il 2.0.400/2.

Per dichiarazione di voto favorevole sul 2.0.400/3 interviene la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), precisando che la materia trattata dalla proposta emendativa 2.0.400 del Governo è alquanto delicata ed esula dalle competenze della Commissione, poiché investe le politiche sociali. Manifesta perciò dispiacere rispetto a tale modo di procedere, che sottrae alle Commissioni di merito la possibilità di trattare argomenti rilevanti. Nel sottolineare che le proposte subemendative del suo Gruppo non hanno alcun intento ostruzionistico ma mirano ad affrontare il tema specifico, si rammarica per l'esame sommario che viene svolto in questa Commissione.

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per riconoscere alle opposizioni di aver finora presentato proposte emendative attinenti al testo del provvedimento, sebbene in un'ottica più ampia.

Posto ai voti, il 2.0.400/3 non è approvato.

Con successive e separate votazioni, la Commissione approva il 2.0.400/4 e respinge il 2.0.400/5.

La senatrice DI GIORGI (PD), accedendo all'invito della relatrice, ritira il 2.0.400/6.

Dopo che la Commissione ha respinto il 2.0.400/7, l'emendamento 2.0.400 è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, il PRESIDENTE fa presente che è stata presentata dalla relatrice la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato al resoconto, che mira a apportare alcune correzioni formali agli emendamenti approvati.

Posto ai voti la proposta Coord. 1 è approvata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione ha approvato, in una precedente seduta, l'emendamento 1.0.5 con il parere non ostativo della Commissione bilancio la quale, successivamente all'approvazione da parte della 7^a Commissione, ha modificato il proprio parere non ostativo condizionandolo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una lettera aggiuntiva *b-bis*. Fa presente pertanto che detta condizione dovrà essere recepita durante l'esame in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice Puglisi a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandola a richiedere di svolgere la relazione orale.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende, alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(649) *GIRO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

(1835) *Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che i senatori Berger e Zin hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 4.2 e 34.4, e che la senatrice Fasiolo ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.1, 2.14, 4.7, 5.4, 7.2, 8.22, 9.1, 9.2, 10.6, 11.12, 12.1, 14.2, 15.5, 16.1, 16.2, 18.2, 19.4, 19.5, 24.9, 24.19, 25.1, 26.19, 27.2, 30.5, 30.7, 31.2, 31.9 e 33.3. Nel dichiarare concluso il dibattito, avverte che si passerà alla illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato alla seduta del 3 maggio.

In sede di articolo 1, il presidente MARCUCCI (*PD*) illustra l'1.1, che è sostanzialmente collegato alla proposta di stralcio S34.1 presentata all'articolo 34 dalla relatrice. L'emendamento 1.1 riscrive infatti l'articolo 1 eliminando il riferimento allo spettacolo dal vivo, oggetto appunto della predetta proposta di stralcio, in quanto su tale materia occorre a suo avviso svolgere un ulteriore approfondimento. Ritiene infatti che, mentre sul cinema i lavori parlamentari abbiano raggiunto uno stadio avanzato, sullo spettacolo dal vivo sia necessario un esame di merito più completo. Chiede pertanto espressamente al Governo di confermare, qualora venga approvata la proposta di stralcio S34.1, il carattere di collegato alla manovra di finanza pubblica anche per le disposizioni sullo spettacolo dal vivo, in modo che la Commissione potrà occuparsene in un secondo momento, affrontando anche altre questioni connesse ad esempio alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dà conto dell'1.3 volto ad ampliare le finalità del provvedimento inserendo il sostegno alle professioni del cinema, che rappresentano a suo avviso un momento essenziale di crescita, anche nell'ottica di recuperare e formare un nuovo pubblico. Illustra altresì l'ordine del giorno n. 1, richiamando l'attenzione della relatrice e del Governo sull'opportunità di curare la formazione di qualità e di difendere le professioni del cinema. Sottolinea altresì l'esigenza di estendere anche alle società che offrono servizi le agevolazioni fiscali, essendo queste un ulteriore segmento della filiera.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.4 che arricchisce il comma 2 dell'articolo 1 prevedendo anche la tutela delle professioni del settore. Dà altresì conto dell'ordine del giorno n. 2 volto a favorire la produzione cinematografica italiana e ad adottare misure stringenti per la diffusione di *film* e opere cinematografiche indipendenti nazionali ed europee.

I restanti emendamenti ed ordini del giorno all'articolo 1 si danno per illustrati.

In sede di articolo 2, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra il 2.3 che amplia le definizioni inserendo quella di film documentario, anche alla luce dei recenti successi ottenuti dai documentari italiani. Il 2.5, prosegue, aggiunge altresì le definizioni di lungometraggio e cortometraggio, mentre il 2.9 disciplina il concetto di *start up* operante nel settore cinematografico. Quanto al 2.11, precisa che esso è volto a recuperare la dimensione culturale sottesa al disegno di legge n. 1835, attraverso l'inserimento dei concetti di film e sala *d'essai*. Dà infine per illustrato il 2.12.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) illustra il 2.4 che, analogamente ad altre proposte emendative, arricchisce le definizioni previste dal testo.

Il senatore LIUZZI (*Co.R.*) dà conto del 2.7, avente l'analoga finalità di disciplinare ulteriori aspetti all'interno delle definizioni previste dal disegno di legge.

I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra il 3.1 che amplia il panorama di azione del disegno di legge, e il 3.3, finalizzato a porre il tema della formazione professionale e della qualità dei corsi erogati. A tale ultimo riferimento, precisa che la proposta emendativa rappresenta un punto di partenza per fare in modo che vi sia adeguata garanzia sulla qualità dei soggetti che organizzano i predetti corsi.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra il 3.2, volto a disciplinare i mestieri del cinema attraverso il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti. Dà altresì conto del 3.4, che pone l'accento sulle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto «Cinema senza barriere», presentato da una rete di associazioni con lo scopo di rendere l'opera filmica accessibile a tutti i soggetti con differenti disabilità.

Illustra altresì il 3.8 relativo alla produzione di corti cinematografici o documentari che promuovono la cultura dell'integrazione.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) dà conto del 3.6, vertente il tema della fruizione del cinema anche per le persone con disabilità, e del 3.9, che menziona i festival cinematografici.

La senatrice SERRA (*M5S*), illustrando il 3.7 sottolinea la necessità di favorire l'utilizzo didattico dei film nelle scuole, all'interno dell'orario settimanale.

I restanti emendamenti all'articolo 3, nonché gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati agli articoli 4, 5 e 7 si danno per illustrati.

In sede di articolo 8, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 5, sottolineando come le sale cinematografiche pos-

sano rappresentare un'occasione di riqualificazione dell'area urbana. Sollecita pertanto il Governo a rilanciare anche le sale di piccola dimensione nonché le monosale e i cinema *d'essai*.

Dà conto altresì dell'8.4, che sopprime i commi 1 e 2 dell'articolo 8 in quanto ritenuti estranei alla materia trattata nel provvedimento. Dà per illustrate le restanti proposte a sua firma.

Il senatore LIUZZI (*Co.R.*) illustra l'8.10, precisando che le sale teatrali e le librerie storiche non risultano appropriate al contesto di riferimento. Pone peraltro un problema di carattere generale legato alla chiusura delle librerie storiche le quali, laddove fossero eccessivamente vincolate potrebbero non essere riutilizzate. Dà infine per illustrati gli emendamenti 8.5 e 8.15.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 6 relativo alla introduzione di un credito di imposta per i soggetti che gestiscono le piccole sale cinematografiche, richiesto peraltro anche da alcuni soggetti auditi. Rileva infatti che le sale sono spazi aggregativi importanti e costituiscono punti di riferimento per la socialità. Richiama infine i contenuti della direttiva europea 2006/112/CE.

I restanti emendamenti ed ordini del giorno all'articolo 8 si danno per illustrati.

In sede di articolo 9, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra il 9.3 finalizzato a garantire un percorso di qualità nella formazione e a riconoscere le professionalità acquisite nel settore.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) illustra il 9.0.1, che inserisce il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo quale organo di consulenza e supporto nella attuazione delle politiche di settore. Dopo aver riepilogato i compiti di tale Consiglio superiore, ricorda che alcuni di essi erano attribuiti anche al Centro nazionale del cinema, di cui al disegno di legge n. 1835.

Il senatore LIUZZI (*Co.R.*) illustra il 9.0.2 che istituisce il Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive quale organismo dotato di massima indipendenza.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 8, che invita il Governo a considerare adeguatamente all'interno delle Indicazioni nazionali la cultura cinematografica e l'educazione all'immagine.

I restanti emendamenti all'articolo 9 si danno per illustrati.

In sede di articolo 10, la senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra il 10.1, volto ad accertare la regolarità degli atti riguardanti le attività sovvenzio-

nate, e il 10.2 relativo ai controlli sulle imprese che delocalizzano all'estero la propria produzione.

I restanti emendamenti all'articolo 10 si danno per illustrati.

In sede di articolo 11, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dà conto dell'ordine del giorno n. 9, sottolineando che in passato, in diverse occasioni non sono stati restituiti al Ministero i contributi percepiti per la realizzazione di opere cinematografiche. Tenuto conto delle ristrettezze di bilancio, sollecita la relatrice e il Governo affinché vi sia un impegno reale per il recupero delle somme non restituite e realmente esigibili, che potranno così andare a beneficio del comparto. Dà poi per illustrati gli emendamenti 11.11 e 11.13.

I restanti emendamenti all'articolo 11 si danno per illustrati.

In sede di articolo 12, la senatrice Elena FERRARA (*PD*) dà per illustrato il 12.1.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra il 12.2 che interviene sulla lettera *h*) del comma 2, a suo avviso mal formulata.

Il senatore LIUZZI (*Co.R.*) illustra il 12.0.1 relativo alla ridefinizione delle percentuali del prelievo di scopo.

In sede di articolo 13, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra il 13.4 richiamando la necessità che i crediti di imposta vadano anche a beneficio della produzione indipendente, come peraltro è emerso nel corso delle audizioni.

I restanti emendamenti all'articolo 13 nonché le proposte emendative all'articolo 14 si danno per illustrati.

In sede di articolo 15, il senatore LIUZZI (*Co.R.*) dà conto del 15.2 che fissa un tetto minimo e massimo per il credito di imposta alle imprese di esercizio cinematografico.

I restanti emendamenti all'articolo 15 nonché le proposte emendative agli articoli 16 e 17 si danno per illustrati.

In sede di articolo 18, la senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra il 18.0.1, relativo al supporto alle piccole sale cinematografiche ubicate in comuni con popolazioni inferiori a 90.000 abitanti, e il 18.0.3 che attribuisce un credito di imposta per le sale cinematografiche *d'essai*.

I restanti emendamenti all'articolo 18 si danno per illustrati.

In sede di articolo 19, il presidente MARCUCCI(*PD*) dà conto del 19.5, sottolineando come l'Istituto per il credito sportivo svolga un'azione di rilievo anche nel mondo della cultura.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) aggiunge la propria firma al 19.5.

I restanti emendamenti all'articolo 19 si danno per illustrati.

In sede di articolo 21, la senatrice BLUNDO (*M5S*) dà conto del 21.1 volto a disciplinare anche il settore della *post*-produzione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra il 21.2, finalizzato ad ampliare le misure previste dal comma 1, e il 21.4, che mira a promuovere e diffondere la cultura italiana.

I restanti emendamenti all'articolo 21 si danno per illustrati.

In sede di articolo 22, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra il 22.2, precisando che occorre definire meglio i parametri per l'assegnazione dei contributi automatici. L'emendamento a sua firma ha dunque una finalità propositiva.

I restanti emendamenti all'articolo 22 si danno per illustrati.

Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 23.1, la senatrice BLUNDO (*M5S*) dà conto del 23.2, volto a menzionare esplicitamente anche la *post*-produzione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione del Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), il quale ha preannunciato una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2299

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.0.2 (testo 2)

Fausto Guilherme LONGO, BUEMI, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia)

1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale del 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle Regioni indicate ai sensi della lettera *b)* e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna Regione del 50 per cento dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna Regione, individuata con il decreto di cui al comma 2.

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse.

4-bis. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 114 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113, lettera i), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria».

1.0.300 testo 2/1 (testo 2)

Elena FERRARA

All'emendamento 1.0.300 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328» con le seguenti: «della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328» e alla lettera b) sostituire le parole: «diploma di perito industriale» fino alla fine della lettera con le seguenti: «del diploma di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328».

Conseguentemente, al medesimo emendamento, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente».

Coord.1

LA RELATRICE

All'emendamento 1.0.8 (testo corretto), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «la definizione dei».

All'emendamento 1.0.200, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «le istituzioni scolastiche, le amministrazioni» con le seguenti: «le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni»;*

b) *ai comma 1 e 2, sostituire le parole: «breve o saltuaria», ovunque ricorrano con le seguenti: «breve e saltuaria», e le parole: «breve o saltuario» con le seguenti: «breve e saltuario».*

All'emendamento 2.0.200, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «del fondo» inserire le seguenti: «per il funzionamento».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 10 maggio 2016

Plenaria

236^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CERVELLINI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente CERVELLINI ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha illustrato gli emendamenti al disegno di legge in oggetto (pubblicati in allegato alle sedute del 25 novembre 2015, 2 febbraio 2016 e 26 aprile 2016) fino alla proposta 2.281 inclusa.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra l'emendamento 2.282, identico al 2.281, e teso a sopprimere una possibile deroga alle limitazioni previste per la guida dei veicoli di potenza più elevata da parte dei neopatentati di categoria B, nell'ipotesi in cui non abbiano commesso violazioni da cui derivino decurtazioni dei punti della patente.

Il senatore SONEGO (*PD*) illustra la proposta 2.283, che, intervenendo sulla medesima materia, amplia la deroga prevista a favore dei neopatentati per la guida di veicoli aventi una potenza superiore, qualora essi

abbiano frequentato corsi di guida sicura. Evidenza che tali corsi, laddove effettuati, come accade ad esempio nel caso degli autisti delle aziende petrolifere che conducono le autobotti, hanno sempre avuto effetti assai positivi sulla riduzione dell'incidentalità.

La senatrice CANTINI (*PD*) si sofferma sulla proposta emendativa 2.284, che sopprime le limitazioni per la guida dei veicoli con potenza superiore da parte dei neopatentati aventi età superiore a 80 anni, onde evitare una immotivata discriminazione.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra l'emendamento 2.287, teso a introdurre l'obbligo di specifiche dotazioni di sicurezza a bordo dei veicoli.

La senatrice CANTINI (*PD*) fa suo e illustra l'emendamento 2.289, che ricomprende tra i veicoli atipici per i quali si prevede la definizione di specifici criteri di classificazione, anche le macchine agricole iscritte a uno dei registri di cui all'articolo 60 del codice della strada.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) richiama poi l'attenzione sulle proposte 2.293 e 2.294, che inaspriscono ulteriormente le sanzioni per chi utilizza in modo improprio il contrassegno od occupa gli spazi riservati alle persone disabili. Illustra altresì l'emendamento 2.1037, che prevede una disciplina generale per la sosta e la fermata dei veicoli condotti da donne in stato di gravidanza e da genitori con bambini fino a tre anni.

Il senatore FILIPPI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 2.296, che introduce la possibilità di esenzione dal pagamento delle tariffe autostradali per le associazioni di volontariato in servizio sanitario qualificato. Sottolinea che si tratta di una questione molto rilevante, sulla quale insistono numerosi emendamenti.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa suoi e illustra gli emendamenti 2.297 e 2.298, che prevedono l'esenzione dal pedaggio autostradale per alcune categorie di veicoli adibiti ad attività di soccorso o di servizio sanitario. Aggiunge poi la firma all'emendamento 2.300, che introduce una patente di servizio per gli autisti soccorritori delle associazioni di volontariato. Illustra infine gli emendamenti 2.301 e 2.302, che prevedono una serie di deroghe in materia di targhe e patenti per la guida dei veicoli di soccorso.

La senatrice CANTINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.299, identico al 2.300.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra l'emendamento 2.1041, che propone di commisurare i pedaggi stradali e autostradali alla potenza dei veicoli e all'usura arrecata al manto stradale. Illustra altresì la proposta

2.1042, che prevede tariffe scontate in presenza di cantieri che comportino restrizioni alla viabilità di autostrade e strade a pedaggio.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 2.1042.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra la proposta 2.307, che disciplina l'obbligo di dotazione di dispositivi antistrucchiolevoli o di pneumatici per neve e ghiaccio, nonché la proposta 2.308, che introduce criteri di uniformità temporale per la regolazione del traffico dei veicoli durante la stagione invernale all'interno della stessa Regione.

Il senatore FILIPPI (*PD*) richiama l'attenzione sulla proposta 2.309, volta a conferire valore prescrittivo alle informazioni dei pannelli a messaggio variabile. Si tratta di una ulteriore misura volta ad incrementare i livelli di sicurezza della circolazione stradale attraverso l'utilizzo della tecnologia, senza gravare eccessivamente sulla finanza pubblica.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.313 (in materia di obbligo di segnalazione visiva e illuminazione per i veicoli dentro e fuori dai centri abitati) e 2.314 (che introduce l'obbligo dei pneumatici invernali per gli autobus di linea oltre i 300 metri di altitudine).

Il senatore FILIPPI (*PD*) illustra la proposta 2.315, volta a consentire la possibilità per i veicoli adibiti al trasporto merci di circolare anche in particolari domeniche, a determinate condizioni.

Il senatore SONEGO (*PD*) richiama l'attenzione sulle proposte 2.317 e 2.318, che introducono norme tecniche per l'immatricolazione dei veicoli superiori a 3,5 tonnellate, in modo che non gli stessi non producano riduzioni della visibilità degli altri veicoli durante la marcia in condizioni atmosferiche avverse. I mezzi pesanti infatti, in caso di pioggia battente, producono spesso un fitto pulviscolo che riduce notevolmente la visibilità per i veicoli circostanti.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 2.319, volto a prevedere la possibilità di innalzare la massa complessiva a pieno carico dei veicoli da trasporto in caso di no-leggio da parte della pubblica amministrazione.

Il senatore FILIPPI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 2.320, che prevede l'aggravamento delle sanzioni per l'evasione del pedaggio stradale e autostradale.

Ha poi la parola il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) per illustrare la proposta 2.327, che estende ai veicoli con

massa superiore a 3.5 tonnellate la possibilità di revisione da parte di officine private autorizzate.

Il presidente CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*) illustra l'emendamento 2.328, che prevede un inasprimento delle sanzioni per la manomissione dei depotenziamenti previsti per legge per determinate categorie di conducenti.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 2.333, che prevede di munire di cronotachigrafo gli autoveicoli adibiti al trasporto professionale di cose conducibili con la patente B.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra la proposta 2.334, che prevede un innalzamento dei limiti di massa complessiva a pieno carico per le macchine agricole.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra l'emendamento 2.337, che introduce il parere della Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di regolamento previsti dall'articolo 2, comma 2 del disegno di legge in esame.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) si sofferma sulla proposta 2.353, che introduce modalità ottimali di progettazione, gestione e verifica della segnaletica stradale.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra poi l'emendamento 2.1044, che fissa la durata del periodo di accensione della luce gialla nei semafori in 8 secondi, per garantire una scansione adeguata dei diversi segnali luminosi. Dichiara poi di aggiungere la firma all'emendamento 2.1045.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) illustra il predetto emendamento 2.1045, volto a garantire che, nel passaggio dal rosso al verde dei semafori, vi sia sempre anche il segnale giallo per un tempo congruo.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) interviene sull'emendamento 2.1052, che prevede la ridefinizione dei requisiti per la circolazione, omologazione e conformità anche dei veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada.

Osserva infatti che l'Italia è l'unico Paese in Europa che non ha una normativa specifica per regolamentare i veicoli da competizione, con il risultato paradossale che, ad esempio, le auto che partecipano ai *rally* sono state talvolta multate o sequestrate perché non in regola con le prescrizioni previste per le vetture normali. Occorre quindi ridefinire la normativa in materia, tenendo conto che queste vetture circolano solo nei percorsi di gara e sono sottoposte a severi controlli di sicurezza.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti 2.363 e 2.1054, volti a consentire l'utilizzo saltuario di autocarri anche per scopi non professionali o per il trasporto di familiari o congiunti.

Il senatore FILIPPI (*PD*) illustra l'emendamento 2.368, volto a fissare le norme per l'introduzione di targhe automobilistiche personalizzate.

Illustra poi l'emendamento 2.372, teso a individuare, per determinate fattispecie, figure ausiliarie per compiti di controllo della sicurezza stradale, senza oneri per lo Stato e con adeguata formazione. Si tratta di affiancare tali figure a quelle degli agenti di pubblica sicurezza, per compiti estranei alla prevenzione di reati e delle violazioni, allo scopo di aumentare il controllo senza incidere però sulla finanza pubblica. Invita quindi i relatori e il Governo a valutare con attenzione tale proposta, segnalando che si tratta di un tema controverso e assai dibattuto.

Il senatore PAGNONCELLI (*AL-A (MpA)*) ritira gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.

Essendo stati dati per illustrati tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 2, si passa quindi all'esame degli emendamenti concernenti l'articolo 3, che vengono anch'essi dati per illustrati.

Il relatore BORIOLI (*PD*), anche a nome del correlatore Gibiino, chiede di rinviare la trattazione del disegno di legge in esame tra due settimane, in modo che i relatori possano approfondire le questioni poste dagli ulteriori emendamenti presentati e verificare anche le soluzioni più idonee per risolvere i problemi di carattere finanziario riscontrati sul testo dalla Ragioneria generale dello Stato nella relazione tecnica e poi dalla Commissione Bilancio, nel parere contrario espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Al riguardo, conferma che gli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze stanno lavorando per predisporre una nuova relazione tecnica che consenta di superare tali problemi, pur sottolineando che non è ancora chiaro quando tale attività si concluderà.

Il presidente CERVellini ricorda che, prima di procedere all'esame degli emendamenti, con l'espressione dei pareri dei relatori e del Governo, la Commissione dovrebbe acquisire i pareri delle Commissioni consultive, a cominciare da quello della Commissione Bilancio.

Il senatore FILIPPI (*PD*) giudica ragionevole la richiesta di rinvio del relatore Borioli. Osserva tuttavia che l'esame del disegno di legge si trascina ormai da troppo tempo, per cause non imputabili alla Commissione. Pertanto, quando la Commissione riprenderà l'esame, un ulteriore rinvio non sarebbe accettabile e, a suo avviso, dovrebbe comunque andare avanti,

indipendentemente dai problemi di carattere finanziario del testo che potranno essere affrontati in un secondo momento.

Il relatore BORIOLI (PD) concorda sull'opportunità di non rinviare ulteriormente l'*iter* del provvedimento, che riveste grande rilevanza sociale ed economica e la cui conclusione è attesa ormai da tempo.

Resta comunque il tema dei problemi di copertura finanziaria: auspica che il Governo possa chiarire a breve tali questioni, con riferimento alle disposizioni censurate nella relazione tecnica e nel parere della Commissione Bilancio. Si tratta infatti di parti essenziali del testo, senza le quali il disegno di legge perderebbe sostanzialmente di significato.

È perciò necessario che il Governo chiarisca la sua posizione e si assuma le proprie responsabilità, consentendo alla Commissione di procedere.

Il senatore SCIBONA (M5S) auspica che le problematiche richiamate siano risolte definitivamente. Sottolinea però che dovrebbe emergere in maniera chiara come la responsabilità di questo stallo non sia affatto imputabile alla Commissione, ma solo ed unicamente al Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2151) Stefania PEZZOPANE ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009*

(2152) Maurizio ROMANI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009*

(Doc. XXII, n. 5) Rosetta Enza BLUNDO ed altri – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009*

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto, con esiti distinti. Parere favorevole sui disegni di legge nn. 2151 e 2152. Parere favorevole sul documento *Doc. XXII, n. 5*)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il relatore MARGIOTTA (PD) osserva che i testi in esame non sembrano presentare profili problematici per gli aspetti di competenza della Commissione.

Propone pertanto di formulare un parere favorevole sia sui disegni di legge nn. 2151 e 2152, all'esame congiunto della Commissione di merito, sia sul documento *Doc. XXII, n. 5*.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere fa-

vorevole del relatore sui disegni di legge nn. 2151 e 2152, che è approvata.

Con successiva, separata votazione, previa verifica del numero legale, è poi posta in votazione la proposta di parere favorevole sul documento *Doc. XXII*, n. 5, che è infine approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (n. 294)

(Parere al Ministro delle riforme costituzione e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (n. 114 del 2015). Esso è finalizzato a recepire nell'ordinamento la direttiva 2014/53/UE, che introduce un nuovo quadro regolamentare per l'immissione sul mercato europeo delle apparecchiature radio e abroga la precedente direttiva 1999/5/CE.

Lo schema, che prima dell'adozione da parte del Consiglio dei ministri è stato sottoposto a consultazione pubblica, comprende 52 articoli, suddivisi in 8 Capi, corrispondenti a quelli previsti nella direttiva, e 7 allegati.

Fa presente anzitutto che le disposizioni contenute nel Capo I (articoli 1-9) individuano l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento e chiariscono le definizioni utilizzate. In base a quanto indicato, per apparecchiature radio si intendono i prodotti elettrici o elettronici che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione, anche mediante uso di appositi accessori, come l'antenna. La normativa introdotta, pertanto, si applica ad una molteplicità di prodotti, tra i quali sono compresi i telefoni cellulari, i telecomandi di apertura delle porte di veicoli e i *modem*, nonché i ricevitori radio e TV, esclusi invece dalla precedente direttiva. Nel fissare i requisiti essenziali che tali apparecchiature devono presentare, si specifica che essi debbano garantire la protezione della salute umana e animale e la protezione dei beni, anche in relazione alla direttiva 2014/35/UE sull'armonizzazione delle legislazioni per la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Le apparecchiature devono inoltre assicurare un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica, ai sensi della direttiva 2014/30/UE, nonché essere fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio al fine di evitare interferenze.

Sono poi fissati ulteriori requisiti, che verranno richiesti a seconda della tipologia o della classe di appartenenza degli apparecchi, in base a quanto sarà stabilito dalla Commissione europea con atti delegati e quindi attuato dal Ministero dello sviluppo economico. Si tratta in particolare, dei requisiti relativi alla compatibilità con accessori standardizzati, in particolare caricabatterie; alla possibilità di interazione con altri apparecchi radio; alla possibilità di collegamento ad interfacce dello stesso tipo reperibili sul mercato europeo; alla necessità di assicurare la sicurezza della rete e del suo funzionamento; alla necessità di essere dotati di dispositivi che assicurino la protezione dei dati dell'utente e di supportare alcune funzioni per la protezione dalle frodi. Occorre, infine, che tali apparecchiature assicurino l'accessibilità ai servizi di emergenza, nonché alle persone con disabilità.

Ricorda poi che le ulteriori previsioni del Capo I riguardano gli obblighi del fabbricante in relazione al *software* caricato sulle apparecchiature radio, l'immissione e la circolazione dei prodotti sul mercato interno, anche con riferimento a quelli caratterizzati da un basso livello di conformità ai requisiti essenziali.

Nel Capo II del provvedimento (articoli 10-15) vengono indicati in maniera puntuale gli obblighi degli operatori economici coinvolti, prevedendo che tutti, dai fabbricanti ai loro rappresentanti autorizzati, dagli importatori ai distributori, siano responsabili della conformità delle apparecchiature ai dettami della direttiva, in relazione al ruolo svolto nella catena di distribuzione.

Il Capo III (articoli 16-21) contiene le norme relative alle procedure cui si deve attenere il fabbricante per la valutazione della conformità delle apparecchiature radio prodotte rispetto ai requisiti essenziali richiesti e per la relativa dichiarazione di conformità. Vengono inoltre definite le regole e le condizioni per l'apposizione della marcatura CE e per la predisposizione della documentazione tecnica.

Evidenzia quindi la particolare rilevanza del Capo IV (articoli 22-38), riguardante gli organismi di valutazione della conformità.

Il compito di autorizzare e notificare gli organismi di valutazione della conformità ad eseguire tale valutazione a norma del provvedimento in esame è affidato al Ministero dello sviluppo economico. Nel Capo in esame vengono fissate le procedure da seguire per ottenere l'autorizzazione a svolgere tali compiti di valutazione nonché le prescrizioni che gli organismi notificati devono rispettare.

Nella Relazione che accompagna il provvedimento si specifica che, in conformità a quanto previsto dalla direttiva, si è previsto che il controllo sulle procedure adottate degli organismi di valutazione della conformità sia eseguito da un organismo nazionale di accreditamento, che nell'ordinamento interno risulta individuato in Accredia. In applicazione tuttavia del principio del contenimento della spesa pubblica per le Amministrazioni dello Stato, è fatto salvo il caso dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCTI), interno al Ministero dello sviluppo economico, che opera come organismo notificato ai

sensi della direttiva in esame, per il quale quindi non si ricorre all'accreditamento rilasciato da Accredia, ma a cura del Ministero stesso, come consentito dalla vigente normativa europea.

Il Capo V (articoli 39-43) disciplina la sorveglianza sul mercato e i controlli sulle apparecchiature radio, individuando il Ministero dello sviluppo economico come autorità di riferimento, e disciplinando le procedure da seguire a livello nazionale anche in riferimento alle apparecchiature che presentano rischi e per quelle non conformi allo schema in esame.

Il Capo VI (articoli 44-45) prevede che il Ministero istituisca una Commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri sull'applicazione delle disposizioni introdotte.

Il Capo VII (articolo 46) disciplina le sanzioni, graduandole in funzione della gravità della violazione accertata.

Il Capo VIII (articoli 47-52), relativo alle disposizioni transitorie e finali, fissa al 13 giugno 2016, vale a dire dal giorno successivo al termine per il recepimento della direttiva europea, la data a partire dalla quale trovano applicazione le norme ora introdotte. Viene inoltre stabilito un periodo transitorio di anno (fino al 13 giugno 2017) nel corso del quale sarà ancora possibile immettere sul mercato e mettere in esercizio apparecchiature radio conformi alla normativa previgente.

Ricorda infine che il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della Commissione è fissato al 22 maggio, previa acquisizione delle osservazioni da parte delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 10^a e 14^a.

In risposta ad un quesito del senatore FILIPPI (*PD*) precisa che lo scopo del provvedimento in esame è quello di dettare specifiche tecniche armonizzate, all'interno dell'Unione europea, per l'emissione sul mercato delle apparecchiature radio, regolando alcune tipologie di apparecchi che erano precedentemente esclusi.

Trattandosi di una materia di notevole complessità tecnica, ritiene opportuno che la Commissione possa acquisire, anche attraverso lo svolgimento di eventuali audizioni, il contributo di soggetti specializzati, tra i quali segnala anzitutto Accredia e l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, richiamati dallo stesso schema di decreto. Sarebbe inoltre utile ascoltare anche le associazioni di categoria delle aziende produttrici degli apparecchi radio.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) concorda con l'osservazione del relatore circa la necessità di acquisire il contributo dei soggetti citati. Segnala che, per gli apparecchi radio in questione, si pongono anche una serie di problemi tutela della salute che devono essere attentamente valutati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CERVellini avverte che, in seguito a variazioni del calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, potrebbe esservi la necessità di sconvocare la seduta degli Uffici di Presidenza congiunti dell'8^a Commissione del Senato e dell'VIII Commissione della Camera, prevista per domani alle ore 14,45. Si riserva, pertanto, d'intesa con il presidente Matteoli, di comunicare tempestivamente eventuali modifiche al programma di lavoro della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 10 maggio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 252

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO
SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 253

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2290 (SPRECHI ALIMENTARI)

Plenaria**180^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(2320) PUPPATO ed altri. – Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2290, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2320 e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (PD) riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che il tema della lotta agli sprechi di prodotti alimentari appare in tutta evidenza di grande rilievo e unanimemente avvertito, e come tale è già oggetto di attenzione della Commissione, che in materia ha avviato l'esame del disegno di legge n. 2290.

In primo luogo ricorda che l'uso consapevole delle risorse e la riduzione di ogni tipo di spreco sono assunti come premessa essenziale a qualsiasi prospettiva di sviluppo, che non può prescindere anche dai costi che alla collettività derivano dai consumi di risorse naturali, idriche, energetiche e dalle emissioni di anidride.

L'analisi e le conseguenti riflessioni sulla situazione attuale e in prospettiva inducono a riconsiderare i consumi indirizzandoli verso un modello che metta al centro la sostenibilità del sistema, basandosi sul riconoscimento del diritto al cibo, già affermato dall'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e recentemente richiamato nella «Carta di Milano» in occasione di EXPO Milano 2015.

Nell'ottica delineata, rileva che il disegno di legge in esame si pone l'obiettivo di estendere e incentivare molte buone pratiche da tempo attuate nel territorio nazionale, anche con riferimento a lodevoli iniziative in ambito locale già attivate da privati e enti territoriali, nell'attesa di una legge nazionale, ponendo una particolare attenzione sia nei confronti della riduzione dello spreco alimentare con attività di prevenzione ed

estensione del ciclo di vita dei prodotti, sia mediante l'impulso a favorire il recupero e la donazione delle eccedenze – in particolare alimentari – ai fini di solidarietà sociale.

Segnala che l'articolato del provvedimento è suddiviso dieci articoli.

L'articolo 1 delinea le finalità del provvedimento, fissandone l'ordine di priorità e sancendo la nullità di ogni accordo e contratto che ostacoli la donazione di prodotti alimentari invenduti.

Mentre l'articolo 2 dispone riguardo all'educazione nelle scuole e alla formazione del personale di produttori e distributori, l'articolo 3 delinea le azioni contro lo spreco alimentare riferite alla donazione e alla valorizzazione dei prodotti alimentari.

L'articolo 4 detta l'obbligo per i distributori di stipulare convenzioni con associazioni senza fini di lucro per la donazione dei prodotti alimentari invenduti.

Mentre l'articolo 5 stabilisce in tema di valorizzazione di prodotti alimentari non più idonei al consumo umano, l'articolo 6 definisce le singole fasi relative alle procedure per la donazione.

L'articolo 7 detta sanzioni per il produttore o distributore che dolosamente renda inadatti al consumo umano prodotti alimentari invenduti.

Gli articoli 8 e 9 prevedono la concessione di crediti d'imposta, rispettivamente a produttori e distributori (articolo 8) e ai venditori al dettaglio (articolo 9), quest'ultimo correlato alla riduzione degli imballaggi.

L'articolo 10 contiene la copertura finanziaria del provvedimento.

La presidente PIGNEDOLI, stante la stretta attinenza di materia con il disegno di legge n. 2290, propone la congiunzione dell'esame del provvedimento testé illustrato con il seguito dell'esame del disegno di legge citato.

Ricorda infine che, in relazione al disegno di legge n. 2290, la Commissione sta procedendo ad approfondimenti attraverso delle audizioni informali che pertanto si intendono riferiti ad ambedue i disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti della Kentucky Fried Chicken Italia sul disegno di legge n. 2290 (sprechi alimentari), è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 10 maggio 2016

Plenaria

236^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL GRUPPO ILVA

Il PRESIDENTE segnala che tra i soggetti interessati all'acquisto del Gruppo ILVA vi è il Gruppo Arvedi, proprietario degli stabilimenti di Siderurgica Triestina, presso i quali sono stati effettuati diversi investimenti, anche dal punto di vista ambientale. Riterrebbe dunque utile effettuare, in tempi possibilmente brevi, un sopralluogo presso tale sito produttivo anche al fine di incontrare rappresentanti del Gruppo Arvedi.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) invita a valutare l'opportunità di convocare in audizione i vertici del gruppo industriale in questione.

Il PRESIDENTE propone quindi di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana con l'audizione di rappresentanti del Gruppo Arvedi ed, eventualmente, non appena possibile, con il sopralluogo all'impianto di Trieste.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE)

n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (n. 296)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, volto a recepire la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, applicativa di una precedente direttiva del 1996 in materia di distacco temporaneo di lavoratori, da parte del proprio datore di lavoro, in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente.

Dopo aver ricordato alcune misure introdotte dalla citata direttiva del 1996 (96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996), attuata in Italia con il decreto legislativo n. 72 del 2000 che viene abrogato dal provvedimento in esame, ricorda che, in termini generali, la direttiva 2014/67/UE in esame – il cui termine di recepimento è fissato al 18 giugno 2016 – ha introdotto strumenti nuovi e rafforzati per prevenire e sanzionare elusioni, frodi e violazioni in materia.

Segnala, inoltre, che in questo ambito si sono verificati comportamenti fraudolenti e che sulla questione è intervenuto l'anno scorso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 14 del 2015.

Passando al contenuto dello schema di decreto, la RELATRICE evidenzia che gli articoli 1, 2 e 4 confermano, con talune integrazioni e specificazioni, norme generali, già stabilite dal decreto legislativo n. 72, sul distacco temporaneo di lavoratori, da parte del proprio datore di lavoro, in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente.

L'articolo 3 dello schema individua gli elementi ai fini dell'accertamento, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro dell'autenticità del distacco, con riferimento sia all'impresa distaccante sia alla situazione del lavoratore, prevedendo, in caso di distacco non autentico, le relative sanzioni amministrative pecuniarie ovvero, per il caso di sfruttamento di minori, sanzioni penali.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 5 sui lavoratori distaccati che prestino o abbiano prestato attività lavorativa in Italia, che possono far valere in sede amministrativa e giudiziale i diritti derivanti dai principi summenzionati sull'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione vigenti nello Stato ospitante.

L'articolo 6 riguarda la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in lingua italiana e in lingua inglese, delle informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate in caso di distacco temporaneo del lavoratore in Italia e di altre informazioni.

Il successivo articolo 7 disciplina gli scambi di informazioni tra il summenzionato Ispettorato nazionale del lavoro e le autorità di altri Stati membri, nonché le modalità e i termini temporali per l'acquisizione di informazioni, da parte del medesimo Ispettorato, presso i datori di lavoro, ai fini di fornire alle suddette autorità gli elementi oggetto di loro richieste.

L'articolo 8 interviene sugli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa, dell'assistenza reciproca e della vigilanza in materia.

Si sofferma poi sull'articolo 9, che pone degli obblighi di documentazione, di designazione di referenti e di comunicazione in capo all'impresa che intenda distaccare lavoratori in Italia, prevedendo, per la violazione dei suddetti obblighi sanzioni amministrative pecuniarie, come stabilito dall'articolo 11.

L'articolo 10 interviene in materia di accertamenti da parte dell'Ispettorato nazionale e indica i principi e le disposizioni cui questo deve uniformarsi nella relativa attività.

Infine, gli articoli da 12 a 23 dello schema disciplinano i casi di esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie nella presente materia, mentre gli articoli 24, 25 e 26 riguardano, rispettivamente, le clausole di invarianza finanziaria, l'abrogazione esplicita del decreto legislativo n. 72 del 2000 e l'entrata in vigore del provvedimento.

Conclude proponendo e illustrando uno schema di osservazioni non ostative con un rilievo.

Previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice, pubblicata in allegato al resoconto, è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 296

La 10^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE, relativa all'applicazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco temporaneo di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI),

premesso che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2014/67/UE, cosiddetta direttiva di applicazione della direttiva 96/71/CE, e che stabilisce una serie fondamentale di condizioni di lavoro e di impiego che il datore di lavoro deve rispettare, con riferimento al periodo di distacco;

valutata positivamente l'iniziativa in titolo, volta a contrastare fenomeni elusivi garantendo al contempo l'obiettivo che connota la normativa europea sin dalla sua origine, di favorire l'esercizio della libera prestazione dei servizi transfrontalieri in un clima di concorrenza leale e rispetto dei diritti dei lavoratori, adattandosi alle nuove condizioni dell'economia e del mercato del lavoro;

considerato che la richiamata direttiva 96/71/CE è oggetto di una proposta di modifica, da parte della Commissione europea, con la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. COM (2016) 128 definitivo);

si esprime, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'esigenza di richiamare espressamente, con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie, il limite massimo di 150.000 euro di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 128

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE PER LA
VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSA-
RIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SUI DISEGNI DI LEGGE
NN. 2188 E 2130 (CONTRASTO ALLE FALSE COOPERATIVE)*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 10 maggio 2016

Plenaria

234^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La senatrice PARENTE (PD) illustra l'emendamento 1.200 (testo 3), pubblicato in allegato, sottolineando che presenta modifiche limitate.

Il PRESIDENTE auspica un'ampia condivisione all'interno della Commissione e fissa per le ore 19 di oggi il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 292)**

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore, senatore ICHINO (*PD*), illustra una nuova proposta di osservazioni allo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato. Si sofferma, in particolare, sugli obiettivi assegnati al dirigente pubblico in materia di riduzione dei tassi di assenteismo e sulla garanzia della parte alimentare della retribuzione per il dipendente sospeso in via cautelare.

La senatrice CATALFO (*M5S*), nel presentare una proposta di osservazioni alternativa, pubblicata in allegato, chiede al relatore un approfondimento relativamente ai soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinari.

Il relatore ICHINO (*PD*), precisa l'attuale assetto della materia, specificando che nel settore pubblico il capo dell'ufficio del personale promuove l'azione disciplinare, mentre un apposito collegio commina le misure disciplinari.

La senatrice CATALFO (*M5S*) prende atto con favore di tali precisazioni.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi in votazione la proposta di osservazioni del relatore, che è approvata all'unanimità. Risulta conseguentemente precluso lo schema di osservazioni illustrato dalla senatrice Catalfo.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (n. 296)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Non essendoci interventi in sede di discussione generale, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA
SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente SACCONI comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani alle ore 8,30, non avrà luogo, e che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, avrà invece inizio alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 292

L'11^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che attraverso di esso il Governo ha inteso dare una risposta tempestiva al giustificato allarme dell'opinione pubblica per alcuni episodi clamorosi di assenteismo fraudolento perpetrati da dipendenti di amministrazioni locali, ma anche correggere la prassi diffusa (e contraria a quanto disposto dagli articoli 55-ter e seguenti del Testo unico del pubblico impiego) delle amministrazioni di sospendere sistematicamente i procedimenti disciplinari in attesa degli esiti dei corrispondenti procedimenti penali, anche quando le mancanze cui essi si riferiscono sono state commesse nei luoghi di lavoro e le amministrazioni stesse sono in grado di accertare compiutamente fatti e responsabilità, in piena autonomia rispetto all'autorità giudiziaria;

valutato che il decreto in esame può rappresentare, in riferimento al capitolo suddetto, una positiva anticipazione parziale del decreto legislativo relativo alla riscrittura del Testo unico della disciplina legislativa dell'impiego pubblico;

preso atto delle criticità condivisibilmente evidenziate nel parere espresso dal Consiglio di Stato il 16 marzo 2016 relative al risarcimento del danno di immagine all'amministrazione, alla necessità di introdurre specifici termini procedurali e all'ampliamento della responsabilità penale dei dirigenti,

esprime osservazioni favorevoli con i rilievi di seguito riportati.

In linea generale, si suggerisce alla Commissione di merito di inserire nel testo due ulteriori disposizioni: una che stabilisca l'obbligo per i vertici di ciascuna amministrazione di fissare al dirigente responsabile un obiettivo preciso e misurabile di contrasto all'assenteismo abusivo, per esempio in termini di allineamento del tasso di assenze dell'amministrazione rispetto a quello che si registra mediamente nel settore privato, e un'altra che, specificando la regola generale contenuta nell'articolo 21 del Testo unico in materia di responsabilità dirigenziale (distinta da quella disciplinare), disponga la revoca o il non rinnovo dell'incarico al responsabile del personale per mancato conseguimento di tale obiettivo. A fronte dell'introduzione di queste disposizioni, più ambiziose sul piano del risultato complessivo ma al tempo stesso rispettose della discrezionalità dirigenziale circa il metodo e i mezzi per conseguire l'obiettivo, si giustificherebbe la soppressione della comminatoria del licenziamento automatico

del dirigente che non proceda al licenziamento del dipendente responsabile di assenteismo fraudolento.

Con riferimento all'articolo 1, si suggerisce di precisare al comma 3-*bis* la natura e le conseguenze in capo al dipendente nel caso in cui la violazione del termine di 48 ore, previsto per la sospensione cautelare, sia a lui imputabile.

Si suggerisce inoltre

- di introdurre termini procedurali chiari, particolarmente in tema di contestazione dell'addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, compatibili con il termine di conclusione del procedimento ma anche idonei ad assicurare l'effettività del diritto di difesa;

- di specificare il *dies a quo* di decorrenza del termine di conclusione del procedimento;

- in riferimento al caso di applicazione della sospensione cautelare, di chiarire il trattamento economico dovuto al lavoratore colpito dal provvedimento in modo che sia assicurata la funzione alimentare del trattamento stesso, al pari del godimento degli assegni familiari.

Al comma 3-*ter*, oltre a il *dies a quo* ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, si reputa altresì opportuno che vengano precisati i termini per l'avvio del procedimento disciplinare e di preavviso per la convocazione in contraddittorio del dipendente, privilegiandosi esplicitamente l'oralità del procedimento, pur senza sacrificare il contraddittorio e il diritto di difesa (anche eventualmente mediante presentazione di difese scritte, senza effetti dilatori).

Al comma 3-*quater* si suggerisce di prevedere che l'obbligo di denuncia al pubblico ministero e di segnalazione alla Corte dei conti, entro 15 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, gravante sull'ufficio per i procedimenti disciplinari, operi non solo in relazione alle ipotesi previste al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 55-*quater*, ma in tutti i casi di «falsa attestazione della presenza in servizio», trattandosi di condotte del tutto assimilabili sotto il profilo della responsabilità penale e del danno di immagine alla pubblica amministrazione.

Al comma 3-*quinqües*, con riferimento all'ambito applicativo della disposizione, si invita a valutarne l'applicabilità non solo in relazione alle ipotesi previste al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 55-*quater*, ma in tutti i casi di «falsa attestazione della presenza in servizio», poiché si tratta di condotte del tutto assimilabili sotto il profilo della valenza disciplinare. Si segnala inoltre l'opportunità di chiarire in che cosa si differenzino le condotte di «omessa comunicazione all'ufficio competente» e di «omessa attivazione del procedimento disciplinare», posto che, a norma del comma 3-*ter*, il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente dopo la sospensione cautelare è tenuto unicamente alla trasmissione degli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari. Di conseguenza, si suggerisce di esplicitare se la sanzione del licenziamento sia applicabile non solo a dirigenti e responsabili della struttura nella quale il dipendente

presta servizio, ma anche ai dipendenti – eventualmente privi di tali qualifiche – membri dell'ufficio per i procedimenti disciplinari. Inoltre, poiché il comma 3-*quinqüies* richiama unicamente «dirigenti» e «responsabili di servizio competenti» e i commi 3-*bis* e 3-*ter* collocano anche in capo all'ufficio per i procedimenti disciplinari l'obbligo di immediata sospensione cautelare del dipendente nel caso in cui esso sia venuto per primo a conoscenza della condotta illecita, si sottolinea la necessità di chiarire anche questo aspetto.

Si fa notare altresì che tra le condotte punibili figura la «omessa attivazione del procedimento disciplinare», la quale non appare propriamente riferibile a dirigenti e responsabili della struttura nella quale il dipendente presta servizio, bensì all'ufficio per i procedimenti disciplinari nel suo complesso.

Si invita inoltre a chiarire:

– che il licenziamento disciplinare non costituisce l'unica sanzione disciplinare applicabile nel caso di condotte omissive di dirigenti e responsabili di servizio competenti;

– se le condotte illecite omissive si perfezionino una volta scaduto il termine di 48 ore, decorrente, a norma del comma 3-*bis*, dal momento in cui il dirigente o il responsabile della struttura di appartenenza siano venuti a conoscenza della condotta illecita del dipendente.

Su quest'ultimo aspetto, occorre valutare se l'adozione tardiva – cioè oltre le 48 ore – della sospensione cautelare dal servizio e contestuale trasmissione degli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari, quando solo di un ritardo si tratti, integri un illecito disciplinare punito con il licenziamento, o un illecito disciplinare minore.

Infine, si richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di dettare una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti disciplinari in corso al momento in cui il decreto entrerà in vigore.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLE SENATRICI CATALFO E PAGLINI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 292

L'11^a Commissione del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare (AG 292);

esprime osservazioni favorevoli con i rilievi di seguito riportati:

a) si suggerisce di eliminare la disposizione di cui al comma 3-*bis* (e, conseguentemente, anche quella al comma 3-*ter*) volta a collocare anche in capo all'ufficio per i procedimenti disciplinari l'obbligo di immediata sospensione cautelare del dipendente nel caso in cui esso sia venuto per primo a conoscenza della condotta illecita. Tale disposizione pone peraltro evidenti problemi di coordinamento con quanto disposto al comma 3-*quinquies* in tema di sanzioni;

b) al comma 3-*ter*, oltre al *dies a quo* ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, si reputa altresì opportuno che vengano precisati i termini per l'avvio del procedimento disciplinare e di preavviso per la convocazione in contraddittorio del dipendente, privilegiandosi esplicitamente l'oralità del procedimento, pur senza sacrificare il contraddittorio e il diritto di difesa (anche eventualmente mediante presentazione di difese scritte, senza effetti dilatori).

c) per quanto concerne le disposizioni recate dalla seconda parte del nuovo comma 3-*quater* il Consiglio di Stato evidenzia, nel suo parere sullo schema di decreto, come si riscontrino «seri dubbi» sotto il profilo del rispetto della delega e del criterio direttivo fissato dall'articolo 17, comma 1, lettera *s*), della legge n. 124 del 2015.

Scrivono infatti i giudici amministrativi che la disciplina di delega «si limita a prevedere l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, nulla prevedendo in ordine alla possibilità di introdurre nuove disposizioni nelle diverse materie della responsabilità erariale ovvero penale». Quindi «appare evidente che una puntuale procedura concernente l'azione di responsabilità per danno d'immagine alla pubblica amministrazione è estranea alla materia della responsabilità disciplinare e al procedimento disciplinare, trattandosi di responsabilità di diversa natura. Né è possibile indirettamente ricondurre l'istituto alla materia della responsabilità disciplinare mediante riferimento ad una ipotetica contestualità delle azioni nei confronti del pubblico dipendente, atteso che neppure questa sussiste. Invero, la formulazione della norma

porta a ritenere che tale azione di responsabilità per danno di immagine si svolga e si esaurisca successivamente alla conclusione della procedura di licenziamento. Va inoltre considerato che la stessa non concerne direttamente la disciplina del lavoro con la pubblica amministrazione né i relativi profili di organizzazione amministrativa, attenendo piuttosto agli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce, in relazione alla tutela di interessi e beni che non riguardano direttamente il rapporto di lavoro.» E concludono avvertendo: «Il mantenimento della disposizione, stante il contrasto con la delega, potrebbe condurre ad azioni in sede giurisdizionale con esito favorevole proprio per gli eventuali dipendenti infedeli, così vanificando il giusto principio di tutela dell'immagine che le Amministrazioni devono perseguire.» Inoltre, sebbene «la previsione di una responsabilità per danno di immagine oltre a quanto già osservato in via generale non costituisce di per sé una novità in materia, considerando che essa è già contenuta nell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001» e dunque «il comma 3-*quater* in esame costituisce [...] una specificazione ed una integrazione, [...] ciò non giustifica l'adozione della relativa disciplina senza adeguato supporto di delega legislativa, considerandosi pure che essa non attiene alla materia disciplinare e al procedimento disciplinare [...] e che la stessa contiene indubitabili profili di specificità e novità rispetto alla ordinaria regolamentazione di essa.»

Va poi evidenziato che la norma pone un limite minimo inderogabile all'ammontare del risarcimento conseguente all'eventuale condanna: sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. Rileva il Consiglio di Stato: «in tal modo vi è una predeterminazione *ex lege* del danno, che incide, in senso limitativo, sul potere di determinazione equitativa riconosciuto al giudicante, precludendogli nel contempo di ritenere che il licenziamento disciplinare, se intervenuto tempestivamente, possa esso stesso assolvere ad una funzione riparatoria del danno all'immagine dell'amministrazione pubblica secondo i principi del risarcimento in forma specifica.»

d) la disposizione di cui al comma 3-*quinquies* introduce sia una ipotesi di illecito disciplinare punibile con il licenziamento sia una fattispecie di reato.

Quanto alla prima essa costituisce indubbiamente un aggravamento della responsabilità disciplinare dei dirigenti e dei responsabili di servizio rispetto alla previgente disciplina.

Al riguardo il Consiglio di Stato rileva come vi siano problemi sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità circa l'introduzione «della sanzione disciplinare del licenziamento in capo ai dirigenti e ai responsabili del servizio per i casi previsti dal comma 3-*bis*, considerato che si finisce sostanzialmente per equiparare il dirigente, quanto al trattamento sanzionatorio, ad un soggetto che ha concorso nella commissione dell'illecito, mentre in realtà la condotta omissiva del dirigente cui la norma si riferisce è una condotta successiva e diversa rispetto all'illecito posto in essere dal dipendente.»

Quanto alla seconda, secondo cui le condotte declinate nel comma 3-*quinquies* costituiscono omissione di atti di ufficio, il Consiglio di Stato rileva come essa «ecceda i limiti della delega, che nell'ambito del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche riguarda esclusivamente l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare. [...] La previsione secondo cui l'omessa comunicazione all'ufficio competente, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, costituiscono omissione di atti di ufficio non è certamente norma «in materia di responsabilità disciplinare», attenendo invece alla diversa materia della responsabilità penale.»

Anche in questo caso «la norma delegata, così come formulata, si presterebbe ad essere censurata con successo da eventuali incolpati per eccesso di delega, compromettendo così l'obiettivo finale di giusto rigore nei confronti degli assenteisti e di chi omette di denunciare i comportamenti.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2232

1.200 (testo 3)

LA RELATRICE

Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di trust» con le seguenti: «e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione). – 1. I beni e i diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust, i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust*, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust*, ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del *trustee*, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*, del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust*, ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*, dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;

f) l'atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, a carico del *trustee*, del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la

durata del *trust*, o dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;

g) l'atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust*, ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del *trust*, ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero agli atti che costituiscono vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust*, ovvero dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust*, ovvero di destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'impo-

sta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust*, istituiti ai sensi del comma 1, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole da «in 51,7 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti «in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo del pre-

sente comma, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.»

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 10 maggio 2016

Plenaria

346^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Flavio Ronzi, presidente del Comitato dell'Area Metropolitana di Roma Capitale della Croce rossa italiana, accompagnato dal dottor Pietro Migliaccio, responsabile delle Relazioni istituzionali della stessa Croce rossa italiana.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*SU TALUNE ESPRESSIONI OFFENSIVE APPARSE SU SOCIAL MEDIA IN MERITO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1324*

La PRESIDENTE riferisce che, su un *social media*, sono state formulate invettive nei riguardi della Presidenza e dei componenti della Commissione, in relazione all'inserimento nel disegno di legge n. 1324 delle disposizioni concernenti le professioni di osteopata e chiropratico.

Si riserva di informare dell'accaduto il Presidente del Senato e di intraprendere ogni azione a propria tutela, auspicando che tali indebiti tentativi di condizionamento non minino l'orientamento unanime dai componenti della Commissione durante l'esame in sede referente del predetto disegno di legge.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione di rappresentanti della Croce rossa italiana

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La PRESIDENTE, nell'introdurre i temi dell'audizione all'ordine del giorno, fa presente che, malgrado il rinvio della procedura informativa già disposto la scorsa settimana, neppure quest'oggi è stato possibile assicurare la partecipazione del Presidente nazionale della Croce rossa italiana (CRI), in quanto il motivo di impedimento in precedenza comunicato non è stato superato.

Ciò posto, rivolge un saluto di benvenuto agli odierni ospiti, i quali rappresentano la CRI su delega del Presidente nazionale.

Il dottor RONZI, dopo aver riportato le espressioni di rincrescimento del Presidente nazionale per la sua impossibilità a partecipare ai lavori odierni, illustra diffusamente un documento riepilogativo delle attività della CRI, nei settori dell'assistenza ai migranti e ai nuovi poveri, della formazione, della donazione del sangue e dell'assistenza sanitaria, ordinaria e di emergenza.

Conclude segnalando tre settori che, a giudizio della CRI, sono meritevoli di particolare attenzione da parte del legislatore: l'ampliamento dell'accesso alle cure, la sensibilizzazione dei giovani in tema di promozione della salute, il soccorso sociale per le persone – le donne, in particolare – che ricorrono ai trattamenti sanitari a seguito di violenza.

La PRESIDENTE chiede se l'auditore autorizzi la pubblicazione del documento testé illustrato sulla pagina *web* della Commissione, segnalando che nello stesso, nella parte relativa ai trattamenti sanitari delle persone vittime di violenza, vi è un'improprietà lessicale: si fa riferimento al «contenimento» della violenza sulle donne.

Il dottor RONZI autorizza alla pubblicazione, riservandosi di trasmettere il documento in una versione depurata dalla improprietà terminologica appena evidenziata.

Seguono interventi per la formulazione di quesiti e considerazioni.

La senatrice GRANAIOLA (PD) chiede delucidazioni sull'organizzazione del sistema di assistenza ai migranti, sul personale, sui rapporti con il Centro nazionale sangue, sul numero di ambulatori in cui si articola la rete territoriale di assistenza e sul riordino gestionale del patrimonio immobiliare.

La senatrice MATURANI (*PD*) domanda, nell'ottica della prevenzione del disagio socio-sanitario, quali relazioni intercorrano tra i comitati della CRI e le articolazioni territoriali del sistema socio-sanitario. Chiede inoltre delucidazioni sul personale di cui si avvale la CRI e sull'entità delle attività svolte dalla stessa sulla base di convenzioni con gli enti territoriali.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) chiede se risponda al vero che nell'ambito dei servizi sanitari di emergenza la CRI sta gradualmente sostituendo il personale dipendente, dotato della necessaria qualificazione, con operatori volontari.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), relatrice per la procedura informativa, chiede un approfondimento sugli effetti del processo di riorganizzazione in atto in relazione al personale operativo: da alcune segnalazioni risultano degli esuberi a livello sovraprovinciale e delle carenze a livello provinciale, con effetti pregiudizievoli sullo svolgimento delle attività assistenziali.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) si associa ai quesiti posti dalla senatrice Dirindin ed auspica che in futuro vi sia la possibilità di approfondire tali temi mediante audizione del Presidente nazionale della CRI, al quale si riserva di porre domande anche sulla gestione dei debiti pregressi e sulla situazione del patrimonio immobiliare.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), relatore per la procedura informativa, chiede se gli ultimi tre bilanci siano stati chiusi in attivo o in passivo.

Il dottor RONZI, premesso di non essere, allo stato, in possesso di tutte le informazioni per rispondere ai quesiti posti, fa presente che gli ultimi tre bilanci risultano essere stati chiusi in pareggio, ed offre alcuni elementi di delucidazione in merito alle questioni concernenti il personale, anche con riferimento ai servizi di emergenza; l'organizzazione dell'assistenza ai migranti; la partecipazione della CRI alla promozione della donazione del sangue; gli ambulatori e le attività assistenziali sul territorio; la gestione del patrimonio immobiliare.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), relatrice per la procedura informativa, auspica l'invio di una relazione scritta in merito alle problematiche del personale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), relatore per la procedura informativa, segnala l'opportunità di audire comunque il Presidente nazionale della CRI, al fine di poter approfondire il complesso delle problematiche con un interlocutore caratterizzato da adeguato livello di rappresentatività. Fa rilevare, incidentalmente, che la situazione dei bilanci,

per quanto si desume dalle relazioni della Corte dei conti in materia, non pare del tutto in linea con la sintesi effettuata dall'audit.

La PRESIDENTE ricorda che in avvio di seduta si è già dato atto dell'importanza di audire il Presidente nazionale della CRI e dei motivi per i quali quest'oggi sono stati presenti soggetti da questi delegati, ai quali ritiene di dover comunque rivolgere un ringraziamento.

Soggiunge che l'invio dei richiesti documenti scritti consentirà di svolgere in maniera maggiormente proficua l'auspicata audizione del rappresentante nazionale della CRI.

Dichiara quindi conclusa l'odierna audizione e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 10 maggio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione dell'assessore all'ambiente e protezione civile della regione Veneto, Gianpaolo Bottacin

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di dell'assessore all'ambiente e protezione civile della regione Veneto Gianpaolo Bottacin, accompagnato da Alessandro Benassi, direttore del dipartimento ambiente della regione Veneto, nonché commissario straordinario dell'Arpa Veneto, che ringrazia per la presenza.

Gianpaolo BOTTACIN, *assessore all'ambiente e protezione civile della regione Veneto*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (*M5S*), Laura PUPPATO (*PD*) e Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*), il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Gianpaolo BOTTACIN, *assessore all'ambiente e protezione civile della regione Veneto*, e Alessandro BENASSI, *direttore del dipartimento ambiente della regione Veneto*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 10 maggio 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS), Gianmario Gazzi

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte poi che il Presidente del CNOAS è accompagnato dalla Vicepresidente, Annunziata Bartolomei.

Gianmario GAZZI, *Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS)*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Ornella BERTOROTTA (*M5S*), Donella MATTESINI (*PD*) e le deputate Sandra ZAMPA (*PD*) e Eleonora BECHIS (*Misto-AL-P*).

Gianmario GAZZI, *Presidente del CNOAS* e Annunziata BARTOLOMEI, *Vicepresidente del CNOAS*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 10 maggio 2016

**Plenaria
199^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 14,35.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 10 maggio 2016

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Intervengono il dottor Aldo Giubilaro, Procuratore della Repubblica di Massa Carrara, nonché i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottor Raimondo Morichi, dottor Gerardo Corea e Maresciallo Capo Massimo Tolomeo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo. Fa presente inoltre all'audito che ha la possibilità di chiedere, fin dall'inizio o anche in qualsiasi momento, la chiusura della trasmissione audio-video, nonché la segretazione dell'audizione o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il dottor Aldo GIUBILARO chiede alla Presidente di segretare la propria audizione.

La PRESIDENTE sottopone quindi alla Commissione la proposta di segretare i lavori dell'odierna seduta, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno.

Conviene la Commissione su tale proposta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Procuratore della Repubblica di Massa Carrara, dottor Aldo Giubilaro, in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività estrattive nelle cave di Carrara, con particolare riguardo all'infortunio mortale avvenuto il 14 aprile 2016

(Audizione svolta)

La Commissione procede – in seduta segreta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno – all'audizione del dottor Aldo GIUBILARO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, la PRESIDENTE ed i senatori D'ADDA (*PD*), BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), PAGLINI (*M5S*), COLLINA (*PD*) e FUCKSIA (*Misto*).

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 10 maggio 2016

Plenaria 22ª Seduta

*Presidenza del Presidente
LAI*

È presente alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il colonnello della Guardia di Finanza, Angelo Senese, in qualità di collaboratore della Commissione.

Interviene il dottor Gabriele Bardazza, perito della famiglia Chessa.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede al dottor Gabriele Bardazza e ai commissari se ritengono che debbano essere secretati i loro interventi. L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o parte di essa, qualora vogliano riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del dottor Gabriele Bardazza, perito della famiglia Chessa

Il dottor BARDAZZA svolge un'approfondita relazione sul tema dell'organizzazione dei soccorsi, con l'ausilio di immagini e di registrazioni audio, soffermandosi sulle comunicazioni radio percepite nella rada di Livorno la sera del 10 aprile 1991.

Il senatore URAS (*Misto*) pone domande sulla rotta del traghetto.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) chiede di approfondire alcuni aspetti delle comunicazioni radio.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) pone domande sul *mayday* lanciato dal traghetto e sul suo possibile «rilancio» da parte di altre imbarcazioni.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede come le conversazioni radio ascoltate in seduta siano state valutate in sede processuale.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede precisazioni su alcune comunicazioni radio captate quella sera e in particolare su quelle provenienti dalla petroliera Agip Abruzzo.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) pone domande sul controllo in rada da parte delle autorità statunitensi e sull'eventuale presenza di un elicottero.

Il senatore FILIPPI (*PD*) pone quesiti sul traghetto alla deriva e sul silenzio radio da parte dell'ammiraglio Albanese.

Il dottor BARDAZZA fornisce precisazioni sulle ricezioni delle comunicazioni radio, avvertendo quanto sia complessa un'opera di ascolto delle registrazioni. Infatti i messaggi captati dalla stazione IPL Radio di Livorno sono stati diversi da quelli ascoltati dalla Capitaneria di porto o da altri apparati radio. Afferma che l'ammiraglio Albanese non ha effettuato comunicazioni sul canale 16, ma si è servito probabilmente di collegamenti telefonici dedicati. Si sofferma infine sui tempi di sopravvivenza delle vittime e sul traghetto alla deriva.

Comunicazioni del Presidente in merito al regime degli atti

Il PRESIDENTE ricorda che nelle scorse sedute gli auditi Valdo Spini, Vincenzo Scotti, Paolo Thermes e Roger Olivieri hanno rilasciato memorie e documentazioni inserite tempestivamente nell'area di collaborazione informatica per il loro carattere non segreto.

Analogamente è stato fatto per il materiale rilasciato dal maggiore Cesare Gentile della Guardia di Finanza, audito a Livorno lo scorso 22 aprile.

Il dottor Bardazza ha trasmesso recentemente del materiale di approfondimento, anch'esso privo di requisiti di riservatezza e pertanto posto nell'area di collaborazione informatica per il lavoro dei commissari, così come il materiale fornito in data odierna.

Nella giornata di ieri, 9 maggio, è giunta dalla Procura della Repubblica di Livorno ed è stata messa subito nell'area di collaborazione informatica, per il suo carattere assolutamente non riservato, la richiesta di archiviazione del procedimento penale Moby Prince del 5 maggio 2010, unitamente alla copia del verbale della camera di consiglio del dicembre 2010.

Aggiunge che in vista di una futura audizione con l'ammiraglio Albanese ha disposto che il materiale da lui trasmesso fosse posto nell'area di collaborazione informatica: anche questo materiale non presenta requisiti di segretezza.

Infine dalla direzione della RAI è giunta copia della registrazione della trasmissione «La storia siamo noi» dedicata al Moby Prince.

Essendo tutti questi documenti già pubblici o privi di ogni requisito di segretezza, propone di considerarli liberi ai sensi della delibera sul regime degli atti e dei documenti acquisiti dalla Commissione.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa sulle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 13,45.

